SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 aprile 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

Garante per la protezione dei dati personali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. **28**.

Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione delle delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'articolo 2, commi 106 e 124, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni per l'attuazione della delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità

1. Le province autonome esercitano la delega di cui all'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191:

a) con riguardo agli istituti di cassa integrazione guadagni avendo a riferimento le unità produttive ubicate nel territorio provinciale e i relativi dipendenti; nel caso di richiesta di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria riguardante contemporaneamente più unità produttive della medesima impresa ubicate anche al di fuori del territorio provinciale, l'esercizio delle funzioni amministrative spetta al competente Ministero;

b) con riguardo agli istituti di disoccupazione e di mobilità avendo a riferimento i beneficiari delle prestazioni che risiedono nel territorio provinciale.

2. La delega di cui al comma 1 comprende tutte le prestazioni previste dalla legge dello Stato riconducibili, nei diversi settori merceologici, agli istituti della cassa integrazione, della disoccupazione e della mobilità e agli istituti previsti in loro sostituzione dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, secondo le decorrenze ivi previste, comprese le forme di sostegno per i lavoratori disciplinate dall'articolo 3 della medesima legge.

Art. 2.

Disposizioni in tema di potestà legislativa delle province autonome di Trento e di Bolzano in tema di ammortizzatori sociali

1. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e sulla base dei principi della legislazione statale, le province possono regolare la materia degli ammortizzatori sociali intervenendo sui requisiti e i criteri di accesso, nonché sui destinatari, la misura, la durata e le condizioni di mantenimento delle prestazioni prevedendo che le eventuali integrazioni rimangano esclusivamente a carico di risorse di bilancio delle medesime province. La potestà normativa provinciale comprende la possibilità di istituire assicurazioni obbligatorie senza il riconoscimento della contribuzione figurativa per categorie di soggetti non previsti dalla normativa statale e di stabilire, in tal caso, i contributi dovuti a carico dei datori o committenti di lavoro o dei beneficiari. In relazione agli istituti di sostegno del reddito delle persone prive di un rapporto di lavoro, le province possono condizionare ad un periodo minimo di residenza sul territorio provinciale l'ottenimento delle prestazioni da esse disposte con carattere aggiuntivo rispetto alla corrispondente normativa statale. Restano ferme le competenze e la disciplina statale in materia di contributi figurativi; la previsione di integrazioni provinciali delle prestazioni statali o l'istituzione di nuove prestazioni da parte delle Province non comprende la possibilità di disciplinare effetti previdenziali collegati a tali prestazioni.

2. Le province, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, adeguano le proprie leggi ai principi delle disposizioni legislative dello Stato in materia di ammortizzatori sociali entro i sei mesi successivi alla pubblicazione delle medesime nella *Gazzetta Ufficiale* o nel più ampio termine da esse stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti. Le leggi provinciali di adeguamento devono in ogni caso assicurare le eventuali prestazioni economiche più favorevoli previste dalla nuova legislazione statale a decorrere dall'efficacia della stessa. Nel caso in cui le leggi dello Stato sopprimano o riducano prestazioni, fino all'adeguamento della legislazione provinciale secondo quanto previsto da questo comma, gli eventuali oneri per tali prestazioni rimangono a carico delle province.

Art. 3.

Disposizioni per il coordinamento degli interventi statali e provinciali

1. Salvo che la legge provinciale disponga diversamente, alla concessione e all'erogazione dei trattamenti nazionali e provinciali provvede l'Istituto nazionale di previdenza sociale con oneri a proprio carico; rimane fermo in ogni caso che l'INPS eroga i trattamenti stabiliti dalla normativa provinciale nei limiti delle risorse ordinariamente assegnate all'Istituto per il pagamento dei trattamenti previsti dalla legislazione dello Stato nonché delle risorse anticipate dalla provincia interessata per gli eventuali trattamenti più favorevoli.

2. Salvo diverso accordo, nel caso in cui la legge provinciale preveda che allo svolgimento di tutti o alcuni dei predetti compiti provvede la provincia, l'INPS corrisponde alla medesima, con cadenza pattuita o altrimenti semestrale, le somme da essa erogate nel periodo di riferimento per la parte corrispondente alle prestazioni dovute ai sensi della disciplina statale.

3. Al fine di coordinare e raccordare gli interventi, anche in relazione ai rapporti finanziari e all'attività di vigilanza, l'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e ciascuna provincia potrà prevedere la facoltà del reciproco avvalimento tra ciascuna delle due province e l'INPS per l'erogazione di prestazioni e per la riscossione di contributi di rispettiva competenza, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La medesima intesa, nel rispetto dei limiti posti all'INPS dalle disposizioni statali in materia di personale, prevede altresì le condizioni per l'attivazione della mobilità del personale tra l'INPS e le province nonché per la reciproca messa a disposizione di personale attraverso il comando. L'intesa prevede inoltre l'accesso alle banche dati e lo scambio di dati tra INPS e ciascuna provincia con particolare riferimento a quelli necessari per il calcolo delle prestazioni erogate da ciascuna provincia nonché l'utilizzo delle procedure gestionali dell'INPS. Ciascuna provincia definisce con la direzione provinciale dell'INPS i necessari accordi operativi, ivi compresi quelli per il coordinamento delle rispettive funzioni e per la specificazione dei rapporti finanziari anche per i fini del comma 1.

4. Rimangono di competenza dello Stato i profili concernenti gli sgravi contributivi e gli incentivi all'occupazione previsti dalla normativa statale, ferme restando le competenze riconosciute alle province ai sensi degli articoli 72 e 73 dello Statuto. Resta ferma la disciplina statale, anche per i profili finanziari, in materia di ammortizzatori sociali in deroga. L'importo delle prestazioni erogate in misura eccedente a quello previsto dalla normativa statale è escluso dal contributo previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera *c)*, dello statuto speciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GNUDI, *Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1972, n. 301.

— Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 106 e 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2009 n. 302, S.O.:

«Art. 2 - 106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell' articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

Art. 2 - 124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei princìpi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dalla lettera *c)* del comma 1 dell' articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera *h)*, del presente articolo.»
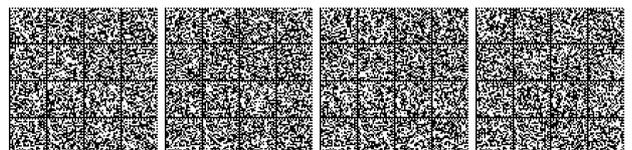
— Si riporta il testo dell'art. 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972:

«Art. 107 - 1. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.»

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2012, n. 153 S.O.:

«Art. 3. *Tutele in costanza di rapporto di la*voro — 1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;

c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, della medesima legge n. 84 del 1994, è riconosciuta un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, della medesima legge n. 84 del 1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

5. Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi cui al comma 4.

6. Con le medesime modalità di cui ai commi 4 e 5 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui al comma 35.

7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 4, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

8. I fondi di cui al comma 4 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.

9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;

b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

12. Per le finalità di cui al comma 11, i fondi di cui al comma 4 possono essere istituiti, con le medesime modalità di cui al comma 4, anche in relazione a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di indennità di mobilità, gli accordi e contratti collettivi con le modalità di cui al comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4 possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate. Ove a seguito della predetta trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.

15. Per le finalità di cui al comma 14, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;

b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;

c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;
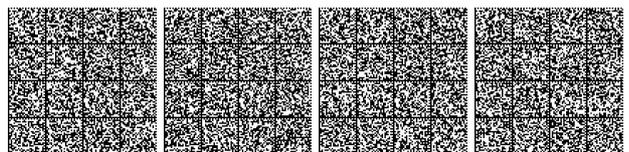
d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13;

e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

16. In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di cui al comma 14, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarietà di cui al comma 4 del presente articolo. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

20. Il fondo di solidarietà residuale finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22, 23, 24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31, per una durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

21. Alla gestione del fondo di solidarietà residuale provvede un comitato amministratore, avente i compiti di cui al comma 35 e composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso nè ad alcun rimborso spese.

22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui al comma 28.

23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma 31, è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.

24. Per la prestazione straordinaria di cui al comma 32, lettera *b)*, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 22 a 24 si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.

29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 28, il comitato amministratore di cui al comma 35 ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.

30. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attività di cui al comma 29, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 29, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

31. I fondi di cui al comma 4 assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall'ASpI;

b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai commi 4 e 19 provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

34. La contribuzione correlata di cui al comma 33 può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal caso, il fondo di cui al comma 4 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi del comma 4 provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;

c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

36. Il comitato amministratore è composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
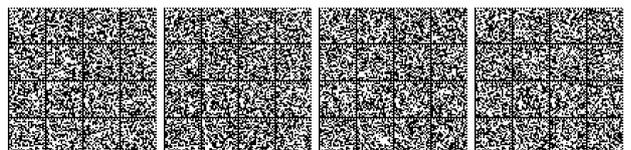
37. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.

38. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

39. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

42. La disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno 2013.

43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42 determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del relativo fondo.

44. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme previste dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

45. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è adeguata alle norme previste dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;

c) articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

48. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 475 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»;

b) al comma 476 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»;

c) dopo il comma 476 è inserito il seguente:

«476-*bis*. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui:

a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;

c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»;

d) il comma 477 è sostituito dal seguente:

«477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

b) fruizione di agevolazioni pubbliche;

c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso»;

e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»;

f) il comma 479 è sostituito dal seguente:

«479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento».

49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarietà presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli art. 72, 73 e 79 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972:

«Art. 72 1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.»

«Art. 73 1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.

1-*bis*. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.»

«Art. 79 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero
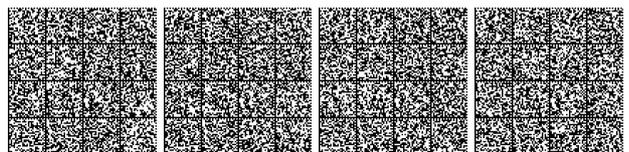
dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all' articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5.».

13G00067

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. **29**.

Regolamento recante disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che, in attuazione di quanto disposto dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo articolo 2, comma 3, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente;

Visto l'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto il totale generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto l'articolo 2, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da *a)* a *d)*, del medesimo articolo 2 e che il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione del citato articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale fissa a 170.000 unità le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e ridetermina le dotazioni organiche di ciascuna delle citate Forze armate;

Visto il libro IV del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare i titoli IV e VII, nelle parti in cui disciplinano, rispettivamente, le dotazioni organiche e il numero delle promozioni a scelta degli ufficiali delle Forze armate, esclusi il Corpo delle capitanerie di porto e l'Arma dei carabinieri;

Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto l'articolo 2267, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni del medesimo codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell' 8 novembre 2012;
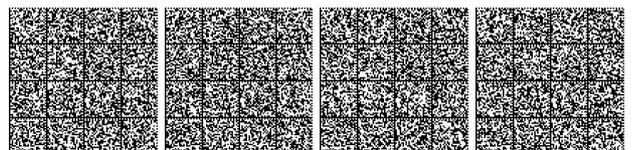
Considerato che il termine del 10 gennaio 2013, previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, è scaduto senza che tali Commissioni si siano pronunciate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

1. Al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ruoli e dotazioni organiche»;

b) nel titolo IV:

1) prima dell'articolo 667, è inserito il seguente capo: «Capo I - Ruoli»;

2) dopo l'articolo 668 è inserito il seguente capo: «Capo II - Dotazioni organiche»;

3) nel capo II, di cui al numero 2), è inserito il seguente articolo:

«Art. 668-*bis (Dotazioni organiche complessive dei generali e dei colonnelli).* — 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello, e gradi corrispondenti, sono le seguenti:

a) Esercito italiano:

1) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 19;

2) generali di divisione e corrispondenti: 44;

3) generali di brigata e corrispondenti: 132;

4) colonnelli: 923;

b) Marina militare:

1) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10;

2) ammiragli di divisione e corrispondenti: 25;

3) contrammiragli e corrispondenti: 64;

4) capitani di vascello: 496;

c) Aeronautica militare:

1) generali di squadra aerea e corrispondenti: 10;

2) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19;

3) generali di brigata aerea e corrispondenti: 55;

4) colonnelli: 462.»;

c) nel titolo VII:

1) dopo l'articolo 711, è inserito il seguente capo: «Capo I-*bis* – Dotazioni organiche e promozioni a scelta degli ufficiali»;

2) nel capo 1-*bis*, di cui al numero 1), è inserito il seguente articolo:

«Art. 711-*bis (Dotazioni organiche e promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali).* — 1. Le dotazioni organiche e il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente regolamento.».

Art. 2.

Modificazioni al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

1. Al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo II, dopo l'articolo 1125 , è inserito il seguente:

«Art. 1125-*bis (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare).* — 1. Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate:

1) per l'anno 2013, dalla tabella 4 allegata al presente regolamento;

2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, è fissato:

1) per l'anno 2013, dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate al presente regolamento;

2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con il decreto di cui all'articolo 2233 del codice;

c) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909 del codice, con il decreto di cui agli articoli 2207 e 2215 del codice, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unità di personale eventualmente in eccedenza;

d) al personale in eccedenza, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *g)*, del codice, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano in ragione della maggiore anzianità anagrafica;

e) al 31 dicembre 2015, il personale militare non dirigente, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *g)*, del codice, che risulta

non riassorbibile con le modalità di cui alla lettera *d)*, è collocato d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza, fatta salva la possibilità di presentare richiesta con le modalità di cui all'articolo 909, comma 1, lettere *a)* e *b)* del codice. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri, di cui alla presente lettera:

1) è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;

2) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821 del codice;

3) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;

4) può permanere in tale posizione fino al raggiungimento del termine per la decorrenza dei requisiti utili per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230 del codice.

2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera *a)*, hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 del codice ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.

3. Fino al 31 dicembre 2015, la devoluzione delle eventuali carenze organiche prevista dall'articolo 2208 del codice può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.

4. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015.

5. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli, e gradi corrispondenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, le promozioni annuali previste dall'articolo 1099 del codice sono conferite per gli anni 2013 e 2014 in numero pari, rispettivamente, al 30 per cento e al 15 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento e sono sospese per l'anno 2015 senza riporto all'anno successivo.»;

b) nel titolo III, dopo l'articolo 1126, è inserito il seguente:

«Art. 1126-*bis (Modifiche, abrogazioni e clausola di corrispondenza)*. — 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) al codice, a ciascuno degli articoli 1101, comma 1, 1105, comma 1, 1109, comma 1, 1113, comma 1, 1117, comma 1, 1121, comma 1, 1125, comma 1, 1129, comma 1, 1133, comma 1, 1138, comma 1, 1142, comma 1, 1146, comma 1, 1150, comma 1, 1154, comma 1, 1162, comma 1, 1166, comma 1, 1170, comma 1, 1174, comma 1, 1178, comma 1, 1186, comma 1, 1190, comma 1, 1195, comma 1, 1199, comma 1, 1203, comma 1, 1207, comma 1, 1211, comma 1, 1215, comma 1, 1219, comma 1, 1223, comma 1:

1) all'alinea, le parole «, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate» sono soppresse;

2) a ciascuna delle lettere, ivi previste, le cifre indicate a fianco di ciascun grado sono soppresse;

b) gli articoli 798, comma 1, 799, 810, 813, 819, 1101, comma 2, 1104, 1105, comma 2, 1108, 1109, comma 2, 1112, 1113, comma 2, 1116, 1117, comma 2, 1120, 1121, comma 2, 1124, 1125, comma 2, 1128, 1129, comma 2, 1132, 1133, comma 2, 1136, 1138, comma 2, 1141, 1142, comma 2, 1145, 1146, comma 2, 1149, 1150, comma 2, 1153, 1154, comma 2, 1157, 1162, comma 2, 1165, 1166, comma 2, 1169, 1170, comma 2, 1173, 1174, comma 2, 1177, 1178, comma 2, 1181, 1186, comma 2, 1189, 1190, comma 2, 1194, 1195, comma 2, 1198, 1199, comma 2, 1202, 1203, comma 2, 1206, 1207, comma 2, 1210, 1211, comma 2, 1214, 1215, comma 2, 1218, 1219, comma 2, 1222, 1223, comma 2, 1226, 2233, comma 2, 2234 e 2239, comma 2, del codice sono abrogati;

c) i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera *a)*, alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera *b)*, o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2013
registro n. 2, Difesa, foglio n. 102

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 1: ESERCITO

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro I: Ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
generale di corpo d'armata	18	-
generale di divisione	38	3
generale di brigata	102	6 o 7 [a]
colonnello	515	15
tenente colonnello	727	20 [b]
		30 [c]
		13 o 14 [d]
maggiore	357	-
capitano	785	79 o 80 [e]
tenente	506	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 3.048

[a] Ciclo di 2 anni: 6 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno.

[b] Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

[c] Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

[d] Ciclo di 5 anni: 14 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 13 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

[e] Ciclo di 2 anni: 79 promozioni il primo anno; 80 promozioni il secondo anno.

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 1: ESERCITO

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro II: Ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
tenente generale	-	-
maggiore generale	2	-
brigadiere generale	9	1 ogni 3 anni [a]
colonnello	69	1
tenente colonnello	121	2 o 3 [b]
		4 o 3 [c]
		2 [d]
maggiore	48	-
capitano	105	11 o 10 [e]
tenente	82	-
sottotenente	-	-
Volume organico complessivo	436	

[a] Ciclo di 3 anni: nessuna promozione il primo e secondo anno; 1 promozione il terzo anno.

[b] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 3 promozioni il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

[c] Ciclo di 3 anni: 4 promozioni il primo e terzo anno; 3 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

[d] Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

[e] Ciclo di 4 anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno.
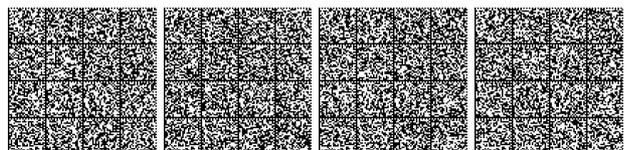
[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 1: ESERCITO

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro III: Ruolo normale del Corpo degli ingegneri

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
tenente generale	1	-
maggiore generale	2	1 ogni 4 anni [a]
brigadiere generale	6	1 ogni 3 anni [b]
colonnello	54	1
tenente colonnello	100	2 [c]
		3 o 4 [d]
		1 o 2 [e]
maggiore	41	-
capitano	89	9
tenente	69	-
sottotenente	-	-
Volume organico complessivo	362	

[a] Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anno; 1 promozione il quarto anno.

[b] Ciclo di 3 anni: nessuna promozione il primo e secondo anno; 1 promozione il terzo anno.

[c] Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

[d] Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 4 promozioni il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

[e] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 1 promozione il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 1: ESERCITO

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo sanitario

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
tenente generale	-	-
maggiore generale	1	-
brigadiere generale	8	1 ogni 4 anni [a]
colonnello	98	1
tenente colonnello	227	3 [b]
		3 o 4 [c]
		7 [d]
maggiore	82	-
capitano	178	18 o 19 [e]
tenente	91	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 685

[a] Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anno; 1 promozione il quarto anno.

[b] Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

[c] Ciclo di 2 anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

[d] Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

[e] Ciclo di 5 anni: 18 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 19 promozioni il quinto anno.
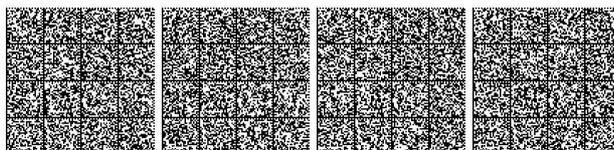
[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 1: ESERCITO

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro V: Ruolo normale del Corpo di commissariato

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
tenente generale	-	-
maggiore generale	1	-
brigadiere generale	7	1 ogni 4 anni [a]
colonnello	65	1
tenente colonnello	126	2 [b]
		3 o 4 [c]
		2 o 3 [d]
maggiore	48	-
capitano	105	10 o 11 [e]
tenente	82	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 434

[a] Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anno; 1 promozione il quarto anno.

[b] Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

[c] Ciclo di 3 anni: 3 promozioni il primo e secondo anno; 4 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

[d] Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e secondo anno; 3 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

[e] Ciclo di 4 anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno.
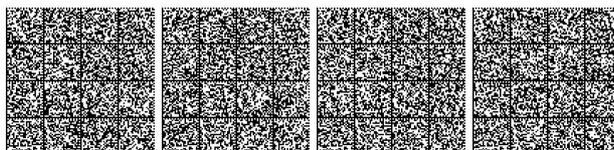
[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 1: ESERCITO

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro VI: Ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
colonnello	103	-
tenente colonnello	878	21
maggiore	744	-
capitano	1.440	132 o 133 [a]
tenente	1.009	-
sottotenente	350	-
Volume organico complessivo	4.524	

[a] Ciclo di 5 anni: 133 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 132 promozioni il secondo e quarto anno.

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 1: ESERCITO

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro VII: Ruolo speciale dell'Arma trasporti e materiali

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
colonnello	10	-
tenente colonnello	106	2
maggiore	91	-
capitano	175	16
tenente	123	-
sottotenente	43	-
Volume organico complessivo	548	

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 1: ESERCITO

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo sanitario

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
colonnello	2	-
tenente colonnello	35	1 ogni 2 anni [a]
maggiore	30	-
capitano	58	5 o 6 [b]
tenente	41	-
sottotenente	14	-
Volume organico complessivo	180	

[a] Ciclo di 2 anni: nessuna promozione il primo anno; 1 promozione il secondo anno.

[b] Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 6 promozioni il secondo e quinto anno.

[Art. 1, comma 1, lett. *c*), n. 2]

TABELLA 1: ESERCITO

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di commissariato

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
colonnello	7	-
tenente colonnello	109	1 o 2 anni [a]
maggiore	94	-
capitano	183	16 o 17 [b]
tenente	128	-
sottotenente	44	-
Volume organico complessivo	565	

[a] Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; 2 promozioni il secondo anno.

[b] Ciclo di 5 anni: 17 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 16 promozioni il quinto anno.

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 2: MARINA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro I: Ruolo normale del Corpo di stato maggiore

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
ammiraglio di squadra	8	-
ammiraglio di divisione	14	1 o 2 [a]
contrammiraglio	29	2 o 3 [b]
capitano di vascello	193	5
capitano di fregata	285	8 [c]
		9 o 10 [d]
		6 o 7 [e]
capitano di corvetta	135	-
tenente di vascello	297	30
sottotenente di vascello	191	-
guardiamarina	-	-

Volume organico complessivo 1.152

[a] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno.

[b] Ciclo di 2 anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo anno.

[c] Promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

[d] Ciclo di 3 anni: 9 promozioni il primo e terzo anno; 10 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

[e] Ciclo di 3 anni: 7 promozioni il primo e terzo anno; 6 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 2: MARINA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro II: Ruolo normale del Corpo del genio navale

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
ammiraglio ispettore capo	1	-
ammiraglio ispettore	3	1 ogni 4 anni [a]
contrammiraglio	6	3 ogni 5 anni [b]
capitano di vascello	52	1 o 2 [c]
capitano di fregata	100	2 o 3 [d]
		3 [e]
		1 o 2 [f]
capitano di corvetta	40	-
tenente di vascello	88	9
sottotenente di vascello	69	-
guardiamarina	-	-

Volume organico complessivo 359

[a] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

[b] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno.

[c] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo anno.

[d] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

[e] Promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

[f] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo e quinto anno; 1 promozione il secondo, terzo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 2: MARINA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro III: Ruolo normale del Corpo delle armi navali

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
ammiraglio ispettore capo	1	-
ammiraglio ispettore	2	1 ogni 4 anni [a]
contrammiraglio	4	2 ogni 5 anni [b]
capitano di vascello	32	4 ogni 5 anni [c]
capitano di fregata	62	1 o 2 [d]
		1 o 2 [e]
		1 [f]
capitano di corvetta	25	-
tenente di vascello	55	5 o 6 [g]
sottotenente di vascello	43	-
guardiamarina	-	-
Volume organico complessivo	224	

[a] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

[b] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il secondo e quarto anno; nessuna promozione il primo, terzo e quinto anno.

[c] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, quarto e quinto anno; nessuna promozione il terzo anno.

[d] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

[e] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo e quinto anno; 1 promozione il quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

[f] Promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

[g] Ciclo di 3 anni: 6 promozione il primo e terzo anno; 5 promozioni il secondo anno.

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 2: MARINA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
ammiraglio ispettore capo	-	-
ammiraglio ispettore	1	-
contrammiraglio	4	1 ogni 4 anni [a]
capitano di vascello	32	3 ogni 5 anni [b]
capitano di fregata	58	1 o 2 [c]
		1 o 2 [d]
		4 ogni 5 anni [e]
capitano di corvetta	23	-
tenente di vascello	50	5 o 6 [f]
sottotenente di vascello	26	-
guardiamarina	-	-

Volume organico complessivo 194

[a] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

[b] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno.

[c] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo, quarto e quinto anno; 2 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

[d] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 1 promozione il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

[e] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo, quarto e quinto anno; nessuna promozione il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

[f] Ciclo di 5 anni: 6 promozioni il primo anno; 5 promozioni il secondo anno, terzo, quarto e quinto.

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 2: MARINA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro V: Ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
ammiraglio ispettore capo	-	-
ammiraglio ispettore	1	-
contrammiraglio	5	1 ogni 4 anni [a]
capitano di vascello	37	2 ogni 3 anni [b]
capitano di fregata	67	1 o 2 [c]
		1 o 2 [d]
		1 [e]
capitano di corvetta	27	-
tenente di vascello	58	6
sottotenente di vascello	45	-
guardiamarina	-	-
Volume organico complessivo	240	

[a] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

[b] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.

[c] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

[d] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo quarto e quinto anno; 1 promozione il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

[e] Promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.
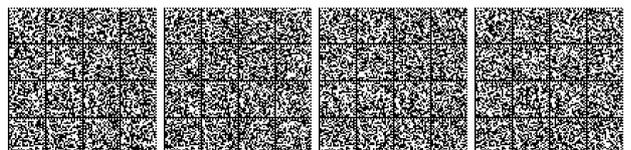
[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 2: MARINA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro VI: Ruolo speciale del Corpo di stato maggiore

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
capitano di vascello	18	-
capitano di fregata	175	3 o 4 [a]
capitano di corvetta	150	-
tenente di vascello	289	26 o 27 [b]
sottotenente di vascello	203	-
guardiamarina	70	-
Volume organico complessivo	905	

[a] Ciclo di 4 anni: 4 promozione il primo, terzo e quarto anno; 3 promozioni il secondo.

[b] Ciclo di 3 anni: 27 promozioni il primo e terzo anno; 26 promozioni il secondo anno.

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 2: MARINA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro VII: Ruolo speciale del Corpo del genio navale

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
capitano di vascello	5	-
capitano di fregata	71	1
capitano di corvetta	61	-
tenente di vascello	118	11
sottotenente di vascello	83	-
guardiamarina	29	-
Volume organico complessivo	367	
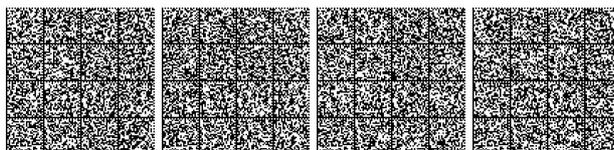
[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 2: MARINA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro VIII Ruolo speciale del Corpo delle armi navali

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
capitano di vascello	5	-
capitano di fregata	62	1
capitano di corvetta	54	-
tenente di vascello	104	9 o 10 [a]
sottotenente di vascello	73	-
guardiamarina	25	-
Volume organico complessivo	323	

[a] Ciclo di 5 anni: 10 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 9 promozioni il secondo e quarto anno.

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 2: MARINA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
capitano di vascello	1	-
capitano di fregata	22	1 ogni 4 anni [a]
capitano di corvetta	19	-
tenente di vascello	38	3 o 4 [b]
sottotenente di vascello	26	-
guardiamarina	9	-

Volume organico complessivo 115

[a] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

[b] Ciclo di 2 anni: 4 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 2: MARINA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro X Ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
capitano di vascello	3	-
capitano di fregata	52	3 ogni 5 anni [a]
capitano di corvetta	45	-
tenente di vascello	88	8
sottotenente di vascello	62	-
guardiamarina	21	-
Volume organico complessivo	271	

[a] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno.

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro I: Ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
generale di squadra aerea	9	-
generale di divisione aerea	12	1 o 2 [a]
generale di brigata aerea	28	2 o 3 [b]
colonnello	199	4 o 5 [c]
tenente colonnello	249	7 o 8 [d]
		9 [e]
		8 [f]
maggiore	144	-
capitano	273	32 o 33 [g]
tenente	197	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 1.111

[a] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 1 promozione il secondo e quarto anno.

[b] Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo e terzo; 2 promozioni il secondo, quarto e quinto anno.

[c] Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno.

[d] Ciclo di 4 anni: 8 promozioni il primo, secondo e quarto anno; 7 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

[e] Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

[f] Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

[g] Ciclo di 4 anni: 32 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 33 promozioni il quarto anno.
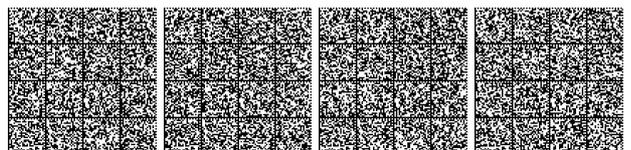
[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro II: Ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
generale di squadra	-	-
generale di divisione	2	-
generale di brigata	8	1 ogni 3 anni [a]
colonnello	77	1
tenente colonnello	159	3 [b]
		3 [c]
		3 [d]
maggiore	60	-
capitano	129	13 o 14 [e]
tenente	101	-
sottotenente	-	-
Volume organico complessivo	536	

[a] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo e terzo anno.

[b] Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

[c] Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

[d] Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

[e] Ciclo di 4 anni: 13 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 14 promozioni il quarto anno.

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro III: Ruolo normale del Corpo genio aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
generale ispettore capo	1	-
generale ispettore	3	1 ogni 4 anni [a]
brigadiere generale	9	2 ogni 3 anni [b]
colonnello	62	1 o 2 [c]
tenente colonnello	150	3 [d]
		3 [e]
		3 [f]
maggiore	57	-
capitano	123	12 o 13 [g]
tenente	96	-
sottotenente	-	-
Volume organico complessivo	501	

[a] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

[b] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.

[c] Ciclo di 4 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 1 promozione il secondo anno.

[d] Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

[e] Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

[f] Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

[g] Ciclo di 5 anni: 13 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 12 promozioni il secondo e quarto anno.
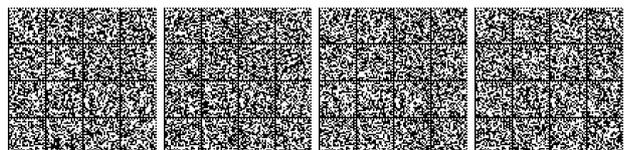
[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
generale ispettore capo	-	-
generale ispettore	1	-
brigadiere generale	5	1 ogni 4 anni [a]
colonnello	39	3 ogni 4 anni [b]
tenente colonnello	93	1 o 2 [c]
		1 o 2 [d]
		2 [e]
maggiore	34	-
capitano	73	7 o 8 [f]
tenente	57	-
sottotenente	-	-
Volume organico complessivo	302	

[a] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

[b] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione il quarto anno.

[c] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo e quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

[d] Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; 1 promozione il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

[e] Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

[f] Ciclo di 2 anni: 8 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno.

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro V: Ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
generale ispettore capo	-	-
generale ispettore	1	-
brigadiere generale	5	1 ogni 4 anni [a]
colonnello	30	3 ogni 4 anni [b]
tenente colonnello	74	1 [c]
		1 o 2 [d]
		1 o 2 [e]
maggiore	27	-
capitano	59	6
tenente	30	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 226

[a] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

[b] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione il quarto anno.

[c] Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

[d] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; 2 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

[e] Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; 1 promozione il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro VI: Ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
colonnello	13	-
tenente colonnello	97	2 o 3 [a]
maggiore	73	-
capitano	119	13
tenente	95	-
sottotenente	34	-
Volume organico complessivo	431	

[a] Ciclo di 4 anni: 2 promozioni il primo, secondo e quarto anno; 3 promozioni il terzo anno.
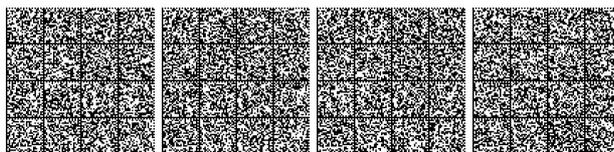
[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro VII: Ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
colonnello	23	-
tenente colonnello	252	4 o 5 [a]
maggiore	216	-
capitano	418	38 o 39 [b]
tenente	293	-
sottotenente	102	-

Volume organico complessivo 1.304

[a] Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 4 promozioni il terzo anno.

[b] Ciclo di 2 anni: 38 promozioni il primo anno; 39 promozioni il secondo anno.
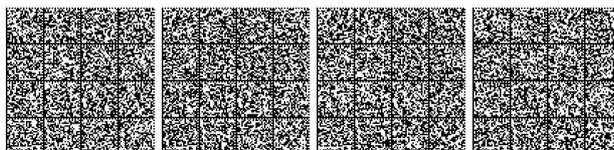
[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo genio aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
colonnello	14	-
tenente colonnello	155	3
maggiore	133	-
capitano	256	23 o 24 [a]
tenente	180	-
sottotenente	62	-
Volume organico complessivo	800	

[a] Ciclo di 5 anni: 24 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 23 promozioni il secondo e quarto anno.

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
colonnello	4	-
tenente colonnello	44	3 ogni 4 anni [a]
maggiore	37	-
capitano	72	6 o 7 [b]
tenente	51	-
sottotenente	18	-
Volume organico complessivo	226	

[a] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il secondo anno.

[b] Ciclo di 3 anni: 7 promozioni il primo e terzo anno; 6 promozioni il secondo anno.

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]

TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro X Ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	*2*	*3*
colonnello	1	-
tenente colonnello	12	1 ogni 5 anni [a]
maggiore	11	-
capitano	20	2
tenente	14	-
sottotenente	5	-
Volume organico complessivo	63	

[a] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo, quarto e quinto anno.

[Art. 2, comma 1, lett. *a)*]

TABELLA 4
(art. 1125-*bis*, comma 1, lett. *a)*, n. 1)
DOTAZIONI ORGANICHE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA MILITARE, SUDDIVISE PER RUOLI E GRADI, PER L'ANNO 2013

Esercito italiano

RUOLO \ GRADO	sottotenente / tenente	capitano	maggiore	tenente colonnello	colonnello	generale di brigata / brigadiere generale	generale di divisione / maggiore generale	generale di corpo d'armata / tenente generale	TOTALE
normale Armi varie	549	851	386	788	550	121	46	22 (1)	3.313
normale Arma trasporti e materiali	89	114	53	132	74	11	2	0	475
normale Corpo degli ingegneri	66	100	46	114	58	8	2	1	395
normale Corpo sanitario	99	192	89	248	104	10	1	0	743
normale Corpo di commissariato	89	114	52	137	70	9	1	0	472
speciale Armi varie	1.474	1.561	807	957	125				4.924
speciale Arma trasporti e materiali	180	190	99	116	12				597
speciale Corpo sanitario	60	64	33	38	3				198
speciale Corpo di commissariato	188	199	102	119	8				616
TOTALE	2.794	3.385	1.667	2.649	1.004	159	52	23	11.733

Marina militare (2)

RUOLO \ GRADO	guardiamarina / sottotenente di vascello	tenente di vascello	capitano di corvetta	capitano di fregata	capitano di vascello	contrammiraglio	ammiraglio di divisione / ammiraglio ispettore	ammiraglio di squadra / ammiraglio ispettore capo	TOTALE
normale Corpo di stato maggiore	257	400	182	410	211	36	17	10 (1)	1.523
normale Corpo del genio navale	77	114	53	135	57	8	4	1	449
normale Corpo delle armi navali	42	63	29	73	36	5	2	1	251
normale Corpo sanitario	28	55	26	64	35	5	1	0	214
normale Corpo di commissariato	49	63	30	73	41	6	1	0	263
speciale Corpo di stato maggiore	246	261	134	170	20				831
speciale Corpo del genio navale	99	105	55	64	6				329
speciale Corpo delle armi navali	85	89	46	56	5				281
speciale Corpo sanitario	31	32	17	22	1				103
speciale Corpo di commissariato	67	70	36	45	3				221
TOTALE	981	1.252	608	1.112	415	60	25	12	4.465

Aeronautica militare

RUOLO \ GRADO	sottotenente / tenente	capitano	maggiore	tenente colonnello	colonnello	generale di brigata aerea / brigadiere generale	generale di divisione aerea / generale ispettore	generale di squadra aerea / generale ispettore capo	TOTALE
naviganti normale	200	276	145	233	216	34	15	11 (1)	1.130
normale delle armi	103	132	61	156	83	10	2	0	547
normale Corpo del genio aeronautico	86	127	59	152	69	11	4	1	509
normale Corpo di commissariato	57	73	34	90	43	6	1	0	304
nomale Corpo sanitario	30	59	27	72	33	6	1	0	228
naviganti speciale	133	122	75	100	14				444
speciale delle armi	399	422	219	256	26				1.322
speciale Corpo del genio aeronautico	246	259	135	158	16				814
speciale Corpo di commissariato	69	73	38	43	4				227
speciale Corpo sanitario	44	47	25	28	2				146
TOTALE	1.367	1.590	818	1.288	506	67	23	12	5.671

(1) Nell'organico dei generali di corpo d'armata, ammiragli di squadra e generali di squadra aerea è compreso il generale o ammiraglio in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1094 del d.lgs. n. 66 del 2010.

(2) Ai fini del calcolo per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui agli articoli 906 e 909 del decreto legislativo n. 66 del 2010, si tiene conto anche degli organici degli ammiragli e dei capitani di vascello del Corpo delle capitanerie di porto previsti dagli articoli 1158 e 1182 del medesimo decreto legislativo.

[Art. 2, comma 1, lett. *a)*]

TABELLA 5
(art. 1125-*bis*, comma 1, lett. *b)*, n. 1)

NUMERO DELLE PROMOZIONI AI GRADI DI COLONNELLO E GENERALE DELL'ESERCITO ITALIANO SUDDIVISOPER RUOLI E GRADI PER L'ANNO 2013

Grado	Armi varie
	2013
generale di divisione	3
generale di brigata	8
colonnello	18
tenente colonnello (ruolo normale)	68
tenente colonnello (ruolo speciale)	23

Grado	Arma trasporti e materiali
	2013
maggiore generale	0
brigadiere generale	0
colonnello	1
tenente colonnello (ruolo normale)	8
tenente colonnello (ruolo speciale)	3

Grado	Corpo degli ingegneri
	2013
maggiore generale	0
brigadiere generale	1
colonnello	1
tenente colonnello (ruolo normale)	3

Grado	Corpo sanitario
	2013
maggiore generale	0 [1]
brigadiere generale	0
colonnello	1
tenente colonnello (ruolo normale)	13
tenente colonnello (ruolo speciale)	0

Grado	Corpo di commissariato
	2013
maggiore generale	0 [1]
brigadiere generale	0
colonnello	2
tenente colonnello (ruolo normale)	9
tenente colonnello (ruolo speciale)	2

[1] In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.
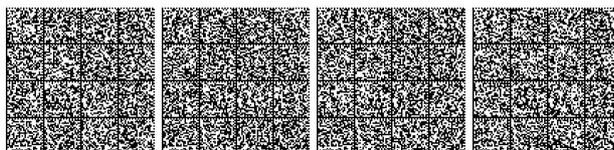
[Art. 2, comma 1, lett. *a)*]

TABELLA 6
(art. 1125-*bis*, comma 1, lett. *b)*, n. 1)

NUMERO DELLE PROMOZIONI AI GRADI DI CAPITANO DI VASCELLO E AMMIRAGLIO DELLA MARINA MILITARE SUDDIVISO PER RUOLI E GRADI PER L'ANNO 2013

Grado	Corpo di stato maggiore
	2013
ammiraglio di divisione	1
contrammiraglio	3
capitano di vascello	6
capitano di fregata (ruolo normale)	26
capitano di fregata (ruolo speciale)	4

Grado	Corpo del genio navale
	2013
ammiraglio ispettore	0
contrammiraglio	1
capitano di vascello	1
capitano di fregata (ruolo normale)	8
capitano di fregata (ruolo speciale)	2

Grado	Corpo della armi navali
	2013
ammiraglio ispettore	1
contrammiraglio	0
capitano di vascello	1
capitano di fregata (ruolo normale)	6
capitano di fregata (ruolo speciale)	1

Grado	Corpo sanitario
	2013
ammiraglio ispettore	0 (1)
contrammiraglio	0
capitano di vascello	0
capitano di fregata (ruolo normale)	4
capitano di fregata (ruolo speciale)	0

Grado	Corpo di commissariato
	2013
ammiraglio ispettore	0 (1)
contrammiraglio	0
capitano di vascello	1
capitano di fregata (ruolo normale)	5
capitano di fregata (ruolo speciale)	1

(1) In caso di nomina dell'ammiraglio ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

[Art. 2, comma 1, lett. *a)*]

TABELLA 7
(art. 1125-*bis,* comma 1, lett. *b)*, n. 1)

NUMERO DELLE PROMOZIONI AI GRADI DI COLONNELLO E GENERALE DELL'AERONAUTICA MILITARE SUDDIVISO PER RUOLI E GRADI PER L'ANNO 2013

Grado	Ruolo naviganti
	2013
generale di divisione aerea	2
generale di brigata aerea	3
colonnello	5
tenente colonnello (ruolo normale)	20
tenente colonnello (ruolo speciale)	2

Grado	Ruolo delle armi
	2013
generale di divisione	0
generale di brigata	0
colonnello	2
tenente colonnello (ruolo normale)	11
tenente colonnello (ruolo speciale)	5

Grado	Corpo del genio aeronautico
	2013
generale ispettore	0
brigadiere generale	1
colonnello	2
tenente colonnello (ruolo normale)	10
tenente colonnello (ruolo speciale)	4

Grado	Corpo di commissariato
	2013
generale ispettore	0 (1)
brigadiere generale	0
colonnello	1
tenente colonnello (ruolo normale)	5
tenente colonnello (ruolo speciale)	0

Grado	Corpo sanitario
	2013
generale ispettore	0 (1)
brigadiere generale	0
colonnello	0
tenente colonnello (ruolo normale)	5
tenente colonnello (ruolo speciale)	0

(1) In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da *a)* a *d)* del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il testo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 799, 906, 909 e 2267 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:

«Art. 799 *(Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).*

(In vigore dal 9 febbraio 2013)

1. La ripartizione dei volumi organici delle Forze armate è determinata nelle seguenti unità:

a) ufficiali:

1) 12.050 dell'Esercito italiano;

2) 4.500 della Marina militare;

3) 5.700 dell'Aeronautica militare;

b) sottufficiali:

1) 24.091 dell'Esercito italiano, di cui 2.400 primi marescialli, 5.583 marescialli e 16.108 sergenti;

2) 13.576 della Marina militare, di cui 2.178 primi marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti;

3) 26.280 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 16.800 sergenti;

c) volontari:

1) 75.859 dell'Esercito italiano, di cui 56.281 in servizio permanente e 19.578 in ferma prefissata;

2) 15.924 della Marina militare, di cui 10.000 in servizio permanente e 5.924 in ferma prefissata;

3) 12.020 dell'Aeronautica militare, di cui 7.049 in servizio permanente e 4.971 in ferma prefissata.
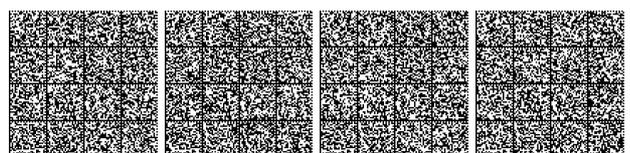
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:

a) Esercito italiano: 112.000 unità;

b) Marina militare: 34.000 unità;

c) Aeronautica militare: 44.000 unità.

2-*bis*. Nelle dotazioni organiche della Marina militare, di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli 814 e 815 del presente codice.».

«Art. 906 *(Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli).*

(In vigore dal 27 marzo 2012)

1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo quanto disposto dall' articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;

b) se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.».

«Art. 909 *(Norme comuni alla riduzione dei quadri).*

(In vigore dal 27 marzo 2012)

1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:

a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;

b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;

c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;

d) ufficiali in servizio permanente effettivo.

2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:

a) il Capo di stato maggiore della difesa;

b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;

c) il Segretario generale del Ministero della difesa;

d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;

f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.

3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.

4. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.

5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facoltà di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.

8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.

9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l' articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.»

«Art. 2267 *(Abrogazione per nuova regolamentazione della materia).*

(In vigore dal 27 marzo 2012)

1. Alla data di approvazione definitiva del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento. Alla data di entrata in vigore del codice, le abrogazioni previste all'articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto le leggi di conversione di decreti-legge con approvazione complessiva, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi decreti-legge abrogati ai medesimi numeri.

2. Ai sensi dell' articolo 13-*bis*, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.».

Si riporta il testo dell'articolo 13-*bis* della citata legge n. 400 del 1988:

«Art. 13-*bis (Chiarezza dei testi normativi)*. — 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-*bis* adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), modificato dal presente regolamento, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 2010.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, modificato dal presente regolamento, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 95 del 2012:

«11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
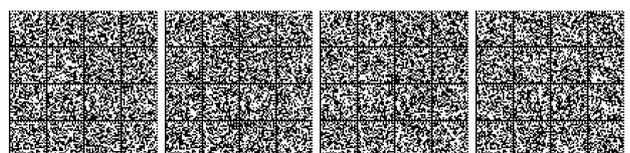
n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)* del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;

c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera *a)*;

d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera *a)*. I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;».

Per il testo degli articoli 906 e 909 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

Il testo degli articoli 2233, 2207, 2215, 2210, comma 1, 1821, 2229, 2230, 2208 e 1099 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, è il seguente:

«Art. 2233 *(Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)*. — 1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice, sino al 2015, con decreto ministeriale:

a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;

b) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2016 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente codice. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;

c) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2, dell'articolo 1053 e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera *b)*.

2. Fino al 2015, il quadro d'avanzamento di cui all'articolo 1072 è formato solo se il numero di promozioni conseguente è compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 1.»

«Art. 2207 *(Adeguamento degli organici)*. — 1. Sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicati nell' articolo 582 e nel rispetto della ripartizione indicata nell' articolo 799, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.»

«Art. 2215 *(Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma)*. — 1. Fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583.»

«Art. 2210 *(Ruoli a esaurimento degli ufficiali)*. — 1. Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli ufficiali:

a) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Esercito italiano;

b) ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano;

c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della Marina militare;

d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare;

e) ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto;

f) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Aeronautica militare;

g) ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare;

h) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri.»

«Art. 1821 *(Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri)*. — 1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell'articolo 909, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, nella misura del 95 per cento, oltre all'indennità integrativa speciale e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 compete anche agli ufficiali richiamati ai sensi dell'articolo 909, comma 6.»

«Art. 2229 *(Regime transitorio del collocamento in ausiliaria)*. — 1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall' articolo 799, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall' articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583.

3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui

agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.

5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.

6. Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.»

«Art. 2230 *(Unità di personale da collocare in ausiliaria)*. — 1. Le unità di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall'articolo 2229, sono così determinate per l'anno di riferimento:

a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368;

b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583;

c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;

d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;

e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688;

f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale; 630;

g) 2016: ufficiali: 33; marescialli: 570; totale: 603;

h) 2017: ufficiali: 45; marescialli: 795: totale: 840;

i) 2018: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217;

l) 2019: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217;

m) 2020: ufficiali: 6; marescialli: 90; totale: 96.»

«Art. 2208 *(Carenze organiche transitorie)*. — 1. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 798, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo. »

«Art. 1099 *(Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione)*. 1. Se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.

2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione».

3. L'avanzamento si effettua a scelta.

4. L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado.

5. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali, previste dai commi precedenti, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.».

13G00071

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2013.

Riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate e rideterminazione della relativa ripartizione, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto, in misura non inferiore al dieci per cento, il totale generale degli organici delle Forze armate e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'art. 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto l'art. 2, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che, in attuazione di quanto disposto dal medesimo comma 3, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente;

Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che prevede l'esclusione, tra gli altri, del personale del comparto sicurezza dalle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal medesimo art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;

Visti gli articoli 798 e 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che stabiliscono, rispettivamente, l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e la relativa ripartizione;

Considerato che la riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare deve essere realizzata dal regolamento previsto dall'art. 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, gradualmente entro il 1° gennaio 2016 e che, pertanto, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le eccedenze del personale militare conseguono ai decreti che, ai sensi degli articoli 2207 e 2215 del decreto legislativo n. 66 del 2010, determinano annualmente, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche e le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio;

Ravvisata la necessità di provvedere alla riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e alla rideterminazione della relativa ripartizione;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta a 170.000 unità.

2. La riduzione di cui al comma 1 è attuata ai sensi dell'art. 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 2.

Rideterminazione della ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. La ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è rideterminata nelle seguenti unità:

a) ufficiali:

1) 10.782 dell'Esercito italiano;

2) 4.150 della Marina militare;

3) 5.500 dell'Aeronautica militare;

b) sottufficiali:

1) 21.554 dell'Esercito italiano, di cui 2.147 primi marescialli, 4.995 marescialli e 14.412 sergenti;

2) 12.695 della Marina militare, di cui 2.340 primi marescialli, 5.455 marescialli e 4.900 sergenti;

3) 23.515 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 14.035 sergenti;

c) volontari:

1) 67.875 dell'Esercito italiano, di cui 50.357 in servizio permanente e 17.518 in ferma prefissata;

2) 13.576 della Marina militare, di cui 8.976 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata;

3) 10.353 dell'Aeronautica militare, di cui 5.900 in servizio permanente e 4.453 in ferma prefissata.

2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:

a) Esercito italiano: 100.211 unità;

b) Marina militare: 30.421 unità;

c) Aeronautica militare: 39.368 unità.

Roma, 11 gennaio 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro della difesa
DI PAOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 354

13A02869

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 2013.

Autorizzazioni uniche europee alle procedure semplificate per il regime di importazione

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE) n. 450 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario;

Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione, del 17 novembre 2008, il quale prevede l'istituto dell'autorizzazione unica per la procedura di dichiarazione semplificata e la procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992;

Vista la decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee e il regolamento(CE) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, e successive modifiche, recante l'applicazione della predetta decisione 2007/436/CE/Euratom;

Vista la Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio

dell'UE, fatta a Bruxelles, il 10 marzo 2009 e ratificata con la legge 3 febbraio 2011, n. 7, con la quale si stabilisce che la quota dei diritti doganali destinata allo Stato dove avviene l'operazione di importazione sia ripartita, in parti uguali, tra gli Stati membri coinvolti nella medesima operazione;

Visto l'art. 1, comma 3, della predetta Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, con il quale si stabilisce che le procedure indicate nella medesima Convenzione si applicano anche alle anzidette autorizzazioni uniche;

Visto l'art. 9, comma 3-*duodecies*, della legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione;

Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto tenuto conto della operatività della nuova normativa;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai soli fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) Convenzione: la convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 e ratificata con la legge 3 febbraio 2011, n. 7;

b) Autorizzazioni uniche nazionali: le autorizzazioni di cui all'art. 1, paragrafo 13, del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, rilasciate dall'Agenzia delle Dogane;

c) Operazioni doganali nazionali: le operazioni doganali effettuate nell'ambito delle autorizzazioni uniche nazionali per le quali le merci siano state dichiarate per l'immissione in libera pratica in Italia e presentate presso una dogana di uno Stato membro diverso dall'Italia;

d) Autorizzazioni uniche non nazionali: le autorizzazioni di cui all'art. 1, paragrafo 13, del predetto Regolamento n. 2454/93, rilasciata dall'Amministrazione doganale di uno Stato membro diverso dall'Italia;

e) Operazioni doganali non nazionali: le operazioni doganali effettuate nell'ambito delle autorizzazioni uniche non nazionali per le quali le merci siano state dichiarate per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro diverso dall'Italia e presentate presso un Ufficio delle dogane nazionale;

f) Stati membri beneficiari: gli Stati membri dell'Unione europea che ratificano la Convenzione così come previsto dall'art. 7, comma 3, della medesima;

g) IGRUE: l'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. Il presente decreto disciplina le modalità per lo scambio di informazioni e la ripartizione delle spese di riscossione tra gli Stati membri beneficiari ai sensi della Convenzione.

Art. 2.

Versamento delle spese di riscossione per le operazioni doganali nazionali

1. In applicazione della Convenzione, gli importi afferenti alle spese di riscossione connesse con operazioni doganali nazionali sono riconosciuti a favore degli Stati membri beneficiari, in misura pari alla percentuale prevista all'art. 4 della medesima Convenzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia delle Dogane, entro il giorno 20 di ciascun mese solare, rende disponibili all'IGRUE le informazioni, con riferimento alle operazioni doganali nazionali effettuate nel mese solare precedente, concernenti gli importi di cui all'art. 3, paragrafo 1 della Convenzione e necessarie per i successivi riversamenti agli Stati membri beneficiari, indicando, per ciascuno di tali Stati, le somme complessivamente da attribuire.

3. L'IGRUE, sulla base delle indicazioni ricevute dall'Agenzia delle Dogane ai sensi del comma 2, provvede ai conseguenti trasferimenti in favore degli Stati beneficiari dando notifica ai medesimi Stati dell'avvenuta operazione. L'IGRUE provvede, altresì, a comunicare l'avvenuto trasferimento degli importi di cui al presente comma all'Agenzia delle Dogane, con cadenza mensile.

Art. 3.

Scambio di informazioni per le operazioni doganali non nazionali

1. Per le operazioni doganali non nazionali l'Agenzia delle dogane provvede a comunicare, alle autorità doganali degli altri Stati membri interessati, le informazioni previste dall'art. 3, paragrafo 2, della Convenzione.

2. L'Agenzia delle Dogane mette a disposizione dell'IGRUE, entro il giorno 20 di ogni mese solare, le informazioni relative alle operazioni doganali non nazionali effettuate nel mese solare precedente e i relativi importi di competenza dello Stato italiano in applicazione della Convenzione.

Art. 4.

Adempimenti fiscali per le operazioni doganali non nazionali

1. Il documento doganale, emesso dall'autorità doganale dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'art. 1, paragrafo 13, del Regolamento (CEE) n. 2454/93 per le operazioni doganali non nazionali, viene utilizzato dall'ufficio doganale ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 633/72 e degli altri tributi che è tenuto a riscuotere in forza di legge.
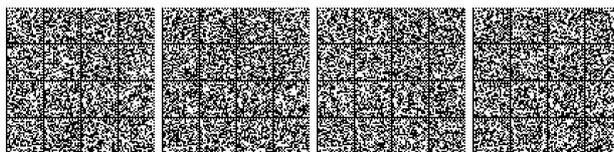
2. Ai fini dell'adempimento di obblighi o dell'esercizio di diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, il documento doganale di cui al comma 1, svolge le funzioni di bolletta doganale.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. L'Agenzia delle Dogane e l'IGRUE provvedono ad approntare, per quanto di rispettiva competenza, le procedure necessarie a dare attuazione agli adempimenti e allo scambio di informazioni previsti dal presente decreto. Con determinazione dell'Agenzia delle Dogane, di intesa con l'IGRUE, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, saranno attivate le procedure di cui al presente comma.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2013

Il Ministro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 236

13A02952

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 marzo 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: fulmine del 5 novembre 2012 nella provincia di Udine;

Dato atto alla regione Friuli-Venezia Giulia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Udine: fulmine del 5 novembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del comune di Camino al Tagliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2013

Il Ministro: CATANIA

13A02867

DECRETO 21 marzo 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Perugia e Terni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Umbria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali dall'11 novembre 2012 al 12 novembre 2012 nelle province di Perugia, Terni;

Dato atto alla regione Umbria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Umbria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Perugia:

piogge alluvionali dall'11 novembre 2012 al 12 novembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Assisi, Bettona, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Gualdo Cattaneo, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Perugia, Piegaro, Todi, Torgiano, Trevi;

piogge alluvionali dall'11 novembre 2012 al 12 novembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Gubbio, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Passignano sul Trasimeno, Todi;

Terni:

piogge alluvionali dall'11 novembre 2012 al 12 novembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Allerona, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, San Venanzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2013

Il Ministro: CATANIA

13A02868

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giuseppe Fanin società cooperativa», in Castel San Pietro Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 7 dicembre 2012 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Giuseppe Fanin Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 9 novembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Giuseppe Fanin società cooperativa», con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna) (codice fiscale 00558750378) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Vernice, nato a Corato (Bari) il 31 luglio 1969, e domiciliato a Bologna, in via Selva della Pescarola, n. 5 - 40131.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A02823

DECRETO 14 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Giuseppe - Società cooperativa», in Castel San Pietro Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 7 dicembre 2012 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «San Giuseppe - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 9 novembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al tribunale competente per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperati all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «San Giuseppe - Società cooperativa», con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna) (codice fiscale 04085560375) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Gian Piero Galletti, nato a Bologna il 14 giugno 1951, ivi domiciliato in via San Rocco n. 5 - 40122 Bologna.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di gabinetto
TORSELLO

13A02825

DECRETO 14 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Caseromane Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 15 giugno 2010 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della società cooperativa «Caseromane - Società cooperativa» a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 13 ottobre 2010, nella quale il revisore ha proposto la gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 novembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Caseromane Società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 09253061007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Ridolfi, nato a Roma il 27 dicembre 1965, ivi domiciliato in via dei Bresciani n. 23.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di gabinetto
TORSELLO

13A02826

DECRETO 11 marzo 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di francobolli celebrativi di Europa 2013 dedicati a: «il veicolo del portalettere», nei valori di euro 0,70 e euro 0,85.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2013;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 14 febbraio 2013;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n.13842 del 1° marzo 2013;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2013, francobolli celebrativi di Europa 2013 dedicati a: «il veicolo del portalettere», nei valori di € 0,70 e € 0,85.

I francobolli sono stampati a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa. mm 40 × 30; formato tracciatura: mm 46 × 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Silvia Isola; tiratura: quattro milioni e cinquantamila esemplari per ciascun francobollo. Fogli: quarantacinque esemplari, «€ 31,50» per il francobollo da € 0,70 e «€ 38,25» per il francobollo da € 0,85.

Le vignette sono dedicate al tema comune «il veicolo del portalettere», personalizzate con disegni di alcuni mezzi postali in dotazione alle Poste Italiane, in epoche diverse, e precisamente: per il valore da € 0,70, sono raffigurati due motocicli, uno moderno e uno d'epoca guidato da un portalettere in divisa; per il valore di € 0,85, sono

raffigurati due veicoli a quattro ruote, uno moderno (quadriciclo elettrico «Free Duck») e uno d'epoca. In entrambe le vignette è presente il logo «Europa». Completano ciascun francobollo la leggenda «IL VEICOLO DEL PORTALETTERE», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «€ 0,70» e «€ 0,85».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2013

Il direttore generale ad interim *per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico*
TROISI

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

13A02821

DECRETO 13 marzo 2013.

Scioglimento senza nomina del commissario liquidatore di n. 412 società cooperative aventi sede nella regione Emilia Romagna.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13 della legge n. 99/2009;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15/05/2003;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da 5 anni ed oltre;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;

Dato atto che in data 21 settembre 2012 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 195900 gli elenchi di cui sopra trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 5 febbraio 2013 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 - serie generale - è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 412 società cooperative aventi sede nella regione Emilia-Romagna e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 marzo 2013

Il dirigente: DI NAPOLI
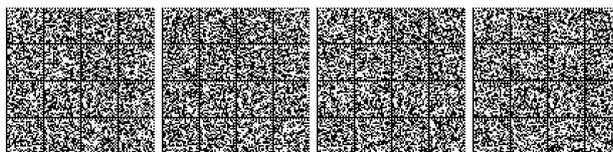
ALLEGATO

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1	BO	438405	02/10/2004	19/01/2004		ABC SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	'02418251209 '
2	BO	460572	01/03/2007	12/11/2006		AEDILIA SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	'02701501203 '
3	BO	447808	04/05/2005	01/10/1996	2006	AR&A SOCIETA' COOPERATIVA	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	'02884740271 '
4	BO	449281	06/08/2005	30/05/2005	2005	ASSISTENZA L'ARCOBALENO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	BOLOGNA	BO	'02564461206 '
5	BO	449562	17/06/2005	31/05/2005		BD SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	'02568681205 '
6	BO	410225	05/10/2000	13/01/2000	2001	BOX 2000 PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L.	BOLOGNA	BO	'02043141205 '
7	BO	459372	24/10/2006	10/06/2006		C.T.A. - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA C.T.A. COOP	CRESPELLANO	BO	'02688741202 '
8	BO	432527	04/02/2003	14/03/2003	2004	CONSORZIO GLOBO SOC. COOP. A R.L.	BOLOGNA	BO	'02347651206 '
9	BO	432677	13/05/2003	03/06/2003	2004	COOP SERVICE FEDELTA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BAZZANO	BO	'02344121203 '
10	BO	396709	19/10/1998	17/04/1998	2006	COOPERATIVA MECCANICI TORNITORI SOCIETA' COOPERATIVA	BUDRIO	BO	'01880221203 '
11	BO	447490	17/03/2005	03/02/2005	2006	DIREZIONE E GESTIONE - SOCIETA' COOPERATIVA	ZOLA PREDOSA	BO	'02538591203 '
12	BO	410305	18/09/2000	25/01/2000		DIV.SER SCRL	BOLOGNA	BO	'02049851203 '
13	BO	434346	07/11/2003	27/06/2003	2005	DONIA - SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	'02372581203 '
14	BO	421374	31/10/2001	28/09/2001	2001	EDIL G - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	IMOLA	BO	'02207611209 '
15	BO	412357	17/06/2002	21/09/1999		EUROMED - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	BOLOGNA	BO	'01476620388 '
16	BO	424095	05/09/2002	02/12/2002	2005	FA.MA CONSULENZE PICCOLA SOC. COOP. A .R.L.	BOLOGNA	BO	'02249391208 '
17	BO	449206	06/01/2005	27/05/2005		FREE SOCIETA' COOPERATIVA	SASSO MARCONI	BO	'02564501209 '
18	BO	437248	29/12/2003	19/12/2003		FUTURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BOLOGNA	BO	'02406211207 '
19	BO	443908	28/10/2004	10/08/2004	2006	GENIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	IMOLA	BO	'02492291204 '
20	BO	452169	15/11/2005	11/03/2005	2006	GROUP PROFESSIONAL CLAINING SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA GPC SOCCOOP.	BOLOGNA	BO	'02598031207 '
21	BO	233858	19/02/1996	09/11/1976	2006	IL GRUPPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	'80150030379 '
22	BO	446862	22/02/2005	02/07/2005	2006	KASHMIR TRADE SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	'02531371207 '
23	BO	457866	18/07/2006	28/06/2006	2006	KASMI SOCIETA' COOPERATIVA O ANCHE PIU SEMPLICEMENTE KASMI Coop	BOLOGNA	BO	'02668341205 '
24	BO	432893	22/04/2003	04/02/2003	2006	LA GARDENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA LA GARDENIA SOC. COOP. SOCIALE	IMOLA	BO	'02351521204 '
25	BO	411388	07/12/2000	05/12/2000		LA MEDITERRANEA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ZOLA PREDOSA	BO	'00865091201 '
26	BO	408761	23/03/2000	29/12/1999	2006	M.S.E. - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	BOLOGNA	BO	'00890591209 '
27	BO	457473	30/06/2006	23/06/2006		MAJDA SOCIETA' COOPERATIVA	SAN PIETRO IN CASALE	BO	'02667541201 '
28	BO	446681	17/02/2005	10/03/2001		NO FLY SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	'01193140298 '
29	BO	460584	01/03/2007	12/11/2006		OIKIA SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	'02701511202 '
30	BO	445032	27/12/2004	13/12/2004		PLURI SERVICES CASA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	BO	'02507781207 '
31	BO	449246	14/06/2005	18/05/2005	2006	PLURISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	GALLIERA	BO	'02563211206 '
32	BO	449574	17/06/2005	06/08/2005	2006	PU.MA. DUE - SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	'02568521203 '
33	BO	457477	07/10/2006	06/08/2006	2006	PU.MA. GROUP CONSORZIO COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	'03071250363 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
34	BO	455385	20/03/2006	03/01/2006	2006	PU.MA. SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	BOLOGNA	BO	'02637541208
35	BO	437209	24/12/2003	12/04/2003	2006	PU.MA. UNO SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	'02403001205
36	BO	428271	26/09/2002	30/08/2002	2006	PUNTO SIX - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. COOPERATIVA SOCIALE	BOLOGNA	BO	'02293501207
37	BO	465545	13/07/2007	16/12/2005		S.PAOLO EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	'03262860160
38	BO	421065	15/10/2001	10/03/2001	2001	SAN SALVATORE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BOLOGNA	BO	'02209971205
39	BO	458408	08/11/2006	08/08/2006	2006	SARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	'02677591204
40	BO	420291	08/08/2001	08/02/2001	2001	SERVICES & SERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARGELATO	BO	'02198941201
41	BO	429040	11/08/2002	24/10/2002	2006	SORRISO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (ONLUS)	BOLOGNA	BO	'02306461209
42	BO	401261	31/03/1999	12/02/1998	2003	STUDIO DI SERVIZI INTEGRATI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BOLOGNA	BO	'01932141201
43	BO	436011	23/10/2003	24/09/2003		TAWHEED PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BOLOGNA	BO	'02391611205
44	BO	452823	22/12/2005	12/02/2005		WORK PLUS SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	'02606271209
45	FE	133209	19/02/1996	19/04/1989	2001	AGRICOLTURA 2000 - SOC. COOP. A R.L.	MESOLA	FE	'01115530386
46	FE	180885	13/05/2003	16/04/2003	2004	ANALOGIC SOCIETA' COOPERATIVA	FERRARA	FE	'01591580384
47	FE	135094	19/02/1996	16/02/1990	2006	CAMPUS SOC.COOP. IN SIGLA CAMPUS	FERRARA	FE	'01144470380
48	FE	188706	22/02/2006	02/11/2006	2006	CASANOVA SOCIETA' COOPERATIVA	FERRARA	FE	'01684070384
49	FE	126580	19/02/1996	11/06/1986	2004	CO.S.M.O. - COOPERATIVA SERVIZI MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SOCIETA'COOPERATIVA	FERRARA	FE	'00115170383
50	FE	188829	03/06/2006	23/02/2006	2006	CONSORZIO CO.ME.CO. SOCIETA' COOPERATIVA	FERRARA	FE	'01684860388
51	FE	168453	12/10/1998	28/08/1998	2003	COOP - CAMER SOC. COOP. A R.L.	FERRARA	FE	'01444080384
52	FE	94661	19/02/1996	21/07/1975		COOPERATIVA CONFEZIONI LA COPPARESE UNITA' E PROGRESSO	COPPARO	FE	'00281450387
53	FE	44608	19/02/1996	21/02/1956	2001	COOPERATIVA LIBERTA' E LAVORO	SANT'AGOSTINO	FE	'00137950382
54	FE	174060	25/01/2001	15/12/2000	2003	EDUFORM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FERRARA	FE	'01515730388
55	FE	164712	29/10/1997	22/07/1997		GE.CO. SOC. COOP. A R.L.	FERRARA	FE	'01397220383
56	FE	185927	03/07/2005	25/02/2005	2006	IL CENACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	FERRARA	FE	'01652120385
57	FE	167989	28/09/1998	18/06/1998	2005	JOKER SOCIETA' COOPERATIVA AR.L	GORO	FE	'01438150383
58	FE	163346	05/09/1997	25/11/1996	2005	LA VALLESINA DI COMACCHIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI VALLICOLTURA E AGRITURISMO PICCOLA	COMACCHIO	FE	'01370910380
59	FO	292823	02/06/2002	31/12/2001	2001	ALBATROS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA O.N.L.U.S.	CESENA	FO	'90043940403
60	FO	220819	19/02/1996	02/12/1987	2004	ARIA RADIO 105 TV - SOC. COOP. A R.L.	FORLI'	FO	'01844610400
61	FO	278934	12/01/1997	10/01/1997	2001	CASINO' CONSUL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTROCARO TERME E TERRA DE	FO	'02546980406
62	FO	288740	26/10/2000	08/01/2000	2003	CONSORZIO A.R.TU'. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CESENA	FO	'03156960407
63	FO	307268	23/05/2006	13/05/2006		CONTRAF SOCIETA' COOPERATIVA	FORLI'	FO	'03593550407
64	FO	177376	19/02/1996	20/10/1971		COOPERATIVA EDILIZIA MARIA CRISTINA	CESENA	FO	'00819420407
65	FO	263574	20/09/1996	07/08/1996	2000	COOPERATIVA OBBIETTIVO BENESSERE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FORLI'	FO	'02465710404
66	FO	277518	06/11/1997	28/02/1997	2001	COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE SOC. COOP. A R.L.	FORLI'	FO	'02524670409

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
67	FO	184680	19/02/1996	28/10/1978		COOPERATIVA TURISTICA MONTEFUMAIOLO	VERGHERETO	FO	'00811290402
68	FO	304942	26/09/2005	09/05/2005		DADAPIU' SOCIETA' COOPERATIVA	FORLI'	FO	'03533070409
69	FO	298126	26/08/2003	08/01/2003	2003	EUROCOOP EDILE CESENA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CESENA	FO	'03375110404
70	FO	289329	01/11/2001	21/12/2000	2003	GUERRINI PROFUMERIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FORLI'	FO	'03171750403
71	FO	291505	08/07/2001	20/07/2001	2001	I GIARDINI DELLE DONNE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FORLI'	FO	'03231420401
72	FO	256806	19/02/1996	31/01/1994	2001	MEDICINA INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA MEDICI DI BASE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GATTEO	FO	'02303020404
73	FO	317374		23/09/2004		MERIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA	GALEATA	FO	'02945180368
74	FO	284285	23/06/1999	26/03/1999	2003	MONTEFRIZZOLO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SOGLIANO AL RUBICONE	FO	'02669270403
75	FO	307386	06/01/2006	16/05/2006		PROGETTO CASA SOCIETA' COOPERATIVA	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FO	'03593140407
76	FO	294697	24/07/2002	06/12/2002		PROGETTO S.C. A R.L.	FORLI'	FO	'03296800406
77	FO	288126	08/03/2000	23/05/2000		PROMOZIONE TURISMO SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN SIGLA	CESENA	FO	'03146290402
78	FO	258990	19/02/1996	10/05/1994	2004	SOTHERIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FORLI'	FO	'02342620404
79	FO	290489	18/04/2001	16/03/2001	2001	STYLE & SOUND PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CESENA	FO	'03207350400
80	MO	334376	23/12/2003	16/12/2002		A.G. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIGNOLA	MO	'02823880360
81	MO	308670	20/07/1998	29/05/1998		A.ZETA PICCOLA S.C. A R.L.	MODENA	MO	'02517080368
82	MO	327844	19/03/2002	24/10/2001		ADAM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOC. COOP. A R.L.	MODENA	MO	'02750280360
83	MO	347719	15/03/2005	24/02/2005		AIR PLANET SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'02974880367
84	MO	338031	30/07/2003	07/11/2003	2004	AL WAFA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MODENA	MO	'02864870361
85	MO	351948	27/12/2005	12/02/2005		ALBA SOCIETA' COOPERATIVA	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	'03028770364
86	MO	356509	09/08/2006	29/08/2006		ALFA SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELFRANCO EMILIA	MO	'03082080361
87	MO	353009	02/08/2006	25/01/2006		ALPHATRANS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MODENA	MO	'03042170369
88	MO	335144	02/06/2003	02/03/2003		AMAL SERVICE P.S.C. A R.L.	CASTELVETRO DI MODENA	MO	'02836010369
89	MO	345093	26/10/2004	10/08/2004	2006	AMAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	GUIGLIA	MO	'02948450362
90	MO	341299	26/02/2004	16/02/2004	2006	AMIN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIGNOLA	MO	'02905740367
91	MO	322905	18/01/2001	22/09/2000	2004	AMINE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	'02677870368
92	MO	356848	10/03/2006	20/09/2006		AMT SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELVETRO DI MODENA	MO	'03085040362
93	MO	354668	05/02/2006	13/04/2006	2006	ANAN SOCIETA' COOPERATIVA	MARANO SUL PANARO	MO	'03061480368
94	MO	356344	09/06/2006	08/03/2006		ANGEL CARNI SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELNUOVO RANGONE	MO	'03080320363
95	MO	336098	31/03/2003	26/02/2003	2006	ARTICA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'02841430362
96	MO	325761	06/05/2001	05/11/2001		ATLAS MARRAKECH PICCOLA SOC. COOP A R.L.	CASTELFRANCO EMILIA	MO	'02727650364
97	MO	352512	23/01/2006	01/12/2006		ATLAS SOC. COOP.	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	'03037930363
98	MO	336058	21/03/2003	03/12/2003	2005	ATLAS SOCIETA' COOPERATIVA	VIGNOLA	MO	'02845050364
99	MO	348600	05/05/2005	26/04/2005		ATLAS SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN ATLAS SOC. COOP.	CARPI	MO	'02992270369

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
100	MO	321320	10/09/2000	09/12/2000	2001	ATOUMA SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	VIGNOLA	MO	'02671830368 '
101	MO	320914	09/11/2000	20/07/2000	2001	BEST SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MARANO SUL PANARO	MO	'02664700362 '
102	MO	338826	14/10/2003	29/09/2003		BRODWAY PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN BRODWAY PICCOLA S.(	VIGNOLA	MO	'02873980367 '
103	MO	270824	19/02/1996	14/05/1993	2004	C.A.B.E.R. COOPERATIVA AGRICOLTORI BIOLOGICI DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. A R.L.	MEDOLLA	MO	'02173120367 '
104	MO	351229	28/10/2005	10/10/2005	2005	C.F.E. COOPERATIVA FACCHINI EMILIANI SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'03020660365 '
105	MO	318625	04/11/2000	02/10/2000		C.F.S. PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	VIGNOLA	MO	'02632350365 '
106	MO	343358	17/06/2004	26/05/2004	2005	C.S.A. SOC. COOP. A R.L.	CARPI	MO	'02929400360 '
107	MO	352843	02/02/2006	01/10/2006		CARLINO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MODENA	MO	'03040440368 '
108	MO	320502	08/03/2000	25/05/2000	2003	CENTRO SPORTIVO ESTENSE 2000 S.C.A R.L.	MODENA	MO	'02655120364 '
109	MO	341350	03/01/2004	23/02/2004	2004	CLELIA - SOCIETA' COOPERATIVA	VIGNOLA	MO	'02906860362 '
110	MO	325216	14/05/2001	04/12/2001	2001	CMC PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SPILAMBERTO	MO	'02719000362 '
111	MO	339224	11/10/2003	21/10/2003	2003	CO.S.S.A.I. X OVER 60 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	MODENA	MO	'02879330369 '
112	MO	348199	04/12/2005	23/03/2005	2006	COBIS SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'02984070363 '
113	MO	345286	11/05/2004	20/10/2004	2006	COLLABORA SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'02949420364 '
114	MO	339805	23/12/2003	16/12/2003	2004	COMPANY S.T. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MODENA	MO	'02886030366 '
115	MO	324586	28/03/2001	20/03/2001	2001	COOP 2001 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOGALLIANO	MO	'02713670368 '
116	MO	336572	23/04/2003	04/02/2003		COOP 2003 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MODENA	MO	'02846200364 '
117	MO	349497	21/06/2005	06/09/2005	2005	COOP CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELNUOVO RANGONE	MO	'03000810360 '
118	MO	350936	11/07/2005	15/09/2005		COOP. TREBONI SOCIETA' COOPERATIVA	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	'03019250368 '
119	MO	230090	19/02/1996	23/04/1985		COOPERATIVA *SCALE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	NOVI DI MODENA	MO	'01615750369 '
120	MO	339662	17/12/2003	17/11/2003	2005	COOPERATIVA AGADIR SOCIETA' COOPERATIVA	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	'02882800366 '
121	MO	341962	30/03/2004	03/11/2004		COOPERATIVA AGRICOLA ALBARETO	MODENA	MO	'02912050362 '
122	MO	322412	22/12/2000	10/07/2000		COOPERATIVA CASABLANCA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MIRANDOLA	MO	'02673810368 '
123	MO	349990	20/09/2005	23/06/2005		COOPERATIVA EDIL EMILIA	FINALE EMILIA	MO	'03004410365 '
124	MO	316679	19/01/2000	12/11/1999		COOPERATIVA FACCHINI 2000 - SOC. COOP. A R.L.	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	'02614950364 '
125	MO	340381	22/01/2004	18/07/2002		COOPERATIVA LA MUSELLA - SOC. COOP. A R.L.	MODENA	MO	'03245000231 '
126	MO	318384	30/03/2000	27/01/2000		COOPERATIVA L'ATLANTIKA-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSA BILITA' LIMITATA	FINALE EMILIA	MO	'02623940364 '
127	MO	345651	12/07/2004	11/10/2004		COOPERATIVA SOCIALE FLORIDA	MODENA	MO	'02952590368 '
128	MO	344788	10/04/2004	09/10/2004		COOP-IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MODENA	MO	'02943360368 '
129	MO	321443	16/10/2000	31/08/2000	2001	COSIT PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L.	MODENA	MO	'02669080364 '
130	MO	321550	24/10/2000	20/09/2000	2001	DAHIBI SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	'02674100363 '
131	MO	327336	10/09/2001	27/02/1996		DIAMANTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN DIAMANTE PICCOLA S(	CARPI	MO	'01675490351 '
132	MO	339020	11/06/2003	14/10/2003	2003	DIELLE SOC. COOP. A R.L.	MODENA	MO	'02876940368 '
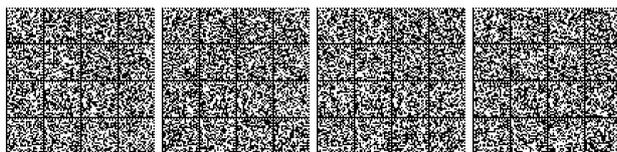
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
133	MO	353340	20/02/2006	14/02/2006		DIMARAJA SOCIETA' COOPERATIVA	SASSUOLO	MO	'03046020362 '
134	MO	351618	29/11/2005	14/11/2005		DINA SOCIETA' COOPERATIVA	MARANELLO	MO	'03024900361 '
135	MO	347795	16/03/2005	03/03/2005	2006	DIOGENE SOCIETA' COOPERATIVA	CARPI	MO	'02981300367 '
136	MO	348309	21/04/2005	25/02/2005		DOUNIA SOCIETA' COOPERATIVA	GUIGLIA	MO	'02983470366 '
137	MO	324480	23/03/2001	03/05/2001		ECLISSE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	VIGNOLA	MO	'02710650363 '
138	MO	355242	06/01/2006	05/12/2006		ECO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SPILAMBERTO	MO	'03068140361 '
139	MO	346629	02/11/2005	29/06/2000	2006	EDILIZIA CASANOVA - SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'03059180236 '
140	MO	324419	22/03/2001	03/06/2001		EDITRICE IL PAESE P.S.C.A R.L.	MODENA	MO	'02709810366 '
141	MO	338772	13/10/2003	18/09/2003		EGNATIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIGNOLA	MO	'02873130369 '
142	MO	357503	13/11/2006	27/10/2006	2006	EL FAST BREAK - SOCIETA' COOPERATIVA	VIGNOLA	MO	'03093010365 '
143	MO	345340	11/09/2004	21/10/2004		EMILIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'02950350369 '
144	MO	357253	26/10/2006	13/10/2006	2006	EMILIACOOP COOPERATIVA LAVORO	MODENA	MO	'03089630366 '
145	MO	353896	14/03/2006	23/02/2006		EMILIANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FINALE EMILIA	MO	'03049520368 '
146	MO	321586	25/10/2000	09/07/2000	2001	EURO 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FANANO	MO	'02672440365 '
147	MO	320365	09/11/2000	06/07/2000	2001	EURO COSTRUZIONI SOCIETA' COOP. A R.L.	SOLIERA	MO	'02660080363 '
148	MO	315800	17/11/1999	15/10/1999	2001	EURO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIGNOLA	MO	'02607340367 '
149	MO	322357	21/12/2000	09/01/2000	2001	EUROFIDELITY - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MODENA	MO	'02670000369 '
150	MO	319531	06/05/2000	14/04/2000	2005	EUROPA SERVIZI FACCHINAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA	VIGNOLA	MO	'02648200364 '
151	MO	348898	18/05/2005	28/04/2005	2005	EUROSILK SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'02993150362 '
152	MO	354109	27/03/2006	03/09/2006	2006	EVERGREEN SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'03052990367 '
153	MO	340633	02/09/2004	13/01/2004	2004	EVOLUTION SOC. COOP. A R.L.	VIGNOLA	MO	'02895420368 '
154	MO	350885	10/05/2005	20/09/2005	2006	EXETE COOPERATIVA SOCIALE	MODENA	MO	'03016460366 '
155	MO	332978	30/09/2002	25/09/2002		F.L. SERVIZI P.S.C. A R.L.	NOVI DI MODENA	MO	'02810610366 '
156	MO	330186	04/03/2002	03/07/2002		FANTASTICA SOCIETA' COOPERATIVA	VIGNOLA	MO	'02775020361 '
157	MO	267426	19/02/1996	09/02/1992		FAST SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	'02122730365 '
158	MO	324822	15/05/2001	03/12/2001		FASTBREAK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIGNOLA	MO	'02716770363 '
159	MO	336484	04/11/2003	25/03/2003		FIRST WORK PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MODENA	MO	'02847610363 '
160	MO	321326	10/09/2000	09/07/2000	2001	FOLGORE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	VIGNOLA	MO	'02674570367 '
161	MO	343858	16/07/2004	29/06/2004	2004	FORNO GIBELLINI MARILENA SOCIETA' COOPERATIVA	VIGNOLA	MO	'02933590362 '
162	MO	345329	11/05/2004	18/10/2004	2005	FORZA 3 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	'02950960365 '
163	MO	355605	27/06/2006	16/06/2006		FULL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'03072870367 '
164	MO	307073	24/03/1998	29/01/1998	2001	FUTURA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN: FUTURA PICCOLA S.C	VIGNOLA	MO	'02493420364 '
165	MO	347431	28/02/2005	21/02/2005		G.S.A. POLIZIA PRIVATA E SERVIZI AZIENDALI - SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'02978510366 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
166	MO	323265	29/01/2001	01/08/2001	2005	G.S.E.L. S.C.A.R.L.	MODENA	MO	'02692740364 '
167	MO	329919	18/03/2002	15/02/2002		GLOBAL SERVICE GROUP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARANELLO	MO	'02774780361 '
168	MO	338053	19/09/2003	21/07/2003	2005	GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'02865900365 '
169	MO	347887	21/03/2005	03/10/2005		GOLDEN COOP. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	'02983440369 '
170	MO	326415	19/07/2001	07/11/2001	2005	GOLDEN SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	VIGNOLA	MO	'02735270361 '
171	MO	326429	20/07/2001	07/11/2001	2004	GOOD STAR PICCOLA S.C. A R.L.	MODENA	MO	'02734970367 '
172	MO	348468	21/04/2005	15/04/2005		HANS GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'02989010364 '
173	MO	326454	23/07/2001	13/07/2001		HIC OPUS PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARPI	MO	'02736040367 '
174	MO	349387	15/06/2005	06/06/2005		HORIZON SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELVETRO DI MODENA	MO	'03000310361 '
175	MO	341908	04/02/2004	18/03/2004	2004	IACO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERRAMAZZONI	MO	'02913140360 '
176	MO	322491	01/09/2001	13/11/2000		IDEA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MODENA	MO	'02632950362 '
177	MO	318293	28/03/2000	14/02/2000	2006	IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	'02632620361 '
178	MO	338571	12/03/2003	09/09/2003	2003	IL FUTURO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	MODENA	MO	'02871980369 '
179	MO	333361	24/10/2002	17/10/2002		ITALMARO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTESE	MO	'02814050361 '
180	MO	332862	27/09/2002	09/04/2002	2006	J.M. SOCIETA' COOPERATIVA	VIGNOLA	MO	'02806890360 '
181	MO	354955	05/12/2006	20/04/2006		JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA	SPILAMBERTO	MO	'03065380366 '
182	MO	326511	26/07/2001	13/07/2001	2004	KAMALI SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	'02736790367 '
183	MO	345319	11/09/2004	15/10/2004	2005	KATA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SASSUOLO	MO	'02950270369 '
184	MO	321464	17/10/2000	15/09/2000		KET & SAM MILLENNIUM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTESE	MO	'02671500367 '
185	MO	348116	04/04/2005	16/03/2005		LA FAST BREAK - SOCIETA' COOPERATIVA	VIGNOLA	MO	'02985400361 '
186	MO	345654	29/11/2004	11/09/2004		LA FORZA SOCIETA' COOPERATIVA	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	'02954950362 '
187	MO	321791	15/12/2000	16/10/2000	2003	LA GIOSTRA SERVICES SCRL	MODENA	MO	'02677990364 '
188	MO	320936	09/12/2000	26/07/2000	2004	LA MIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN LA MIA PICCOLA S.C	SASSUOLO	MO	'02666360363 '
189	MO	342025	04/06/2004	18/03/2004		LA NEW AGE - SOCIETA' COOPERATIVA	VIGNOLA	MO	'02913870362 '
190	MO	333721	21/11/2002	16/11/2002		LA PIAZA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LAMA MOCOGNO	MO	'02818700367 '
191	MO	353372	23/02/2006	27/01/2006		LA ROCCA COOPERATIVA FACCHINI	SPILAMBERTO	MO	'03047490366 '
192	MO	337068	06/09/2003	16/05/2003	2005	LA STELLA SOCIETA' COOPERATIVA	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	'02855910366 '
193	MO	328621	23/01/2002	20/12/2001		LABOR SOC. COOP. A R.L.	VIGNOLA	MO	'02760660361 '
194	MO	355075	23/05/2006	05/08/2006	2006	LAMPO SOCIETA' COOPERATIVA	VIGNOLA	MO	'03065060364 '
195	MO	347304	22/02/2005	02/10/2005	2006	L'EMILIANA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MODENA	MO	'02975740362 '
196	MO	357210	23/10/2006	10/12/2006		LINA SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'03089980365 '
197	MO	311677	03/08/1999	25/01/1999	2004	L'ITALIANA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARANO SUL PANARO	MO	'02560280360 '
198	MO	342283	19/04/2004	23/02/2004		LOGISTIC @CCADEMY SOCIETA' COOPERATIVA	SASSUOLO	MO	'02631060791 '
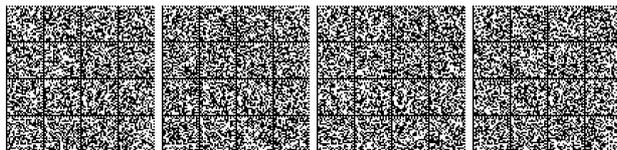
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
199	MO	353984	17/03/2006	28/02/2006	2006	LOMASTRO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	SASSUOLO	MO	'03052320367
200	MO	334226	01/07/2003	12/07/2002	2006	M.F. SOC. COOP. A R. L.	CASTELVETRO DI MODENA	MO	'02821740368
201	MO	349613	27/06/2005	16/06/2005	2005	M.S.G. SOCIETA' COOPERATIVA	SPILAMBERTO	MO	'03002490369
202	MO	354965	19/05/2006	04/10/2006		MAN SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELNUOVO RANGONE	MO	'03065390365
203	MO	328147	13/12/2001	11/09/2001	2004	MANGAR - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FINALE EMILIA	MO	'02754350367
204	MO	345519	22/11/2004	28/10/2004	2004	MAR. LOG. SOCIETA' COOPERATIVA	MARANELLO	MO	'02951140363
205	MO	333240	18/10/2002	10/03/2002		MARANO SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARANO SUL PANARO	MO	'02812480362
206	MO	354218	04/04/2006	17/03/2006		MAROSER SOCIETA' COOPERATIVA	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	'03056540366
207	MO	328699	23/01/2002	19/12/2001	2002	MAXI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	VIGNOLA	MO	'02759060367
208	MO	336168	04/01/2003	14/03/2003		MERIAMSERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELVETRO DI MODENA	MO	'02845280367
209	MO	322567	16/02/2001	23/11/2000		MERIDIANA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIGNOLA	MO	'02685140366
210	MO	326348	08/08/2001	07/05/2001		MILLENIUM SERVICE - SOCIET L COOPERATIVA A R. L.	BOMPORTO	MO	'02734460369
211	MO	331518	20/06/2002	29/05/2002	2004	MILU SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	VIGNOLA	MO	'02794150363
212	MO	337835	17/07/2003	27/06/2003	2004	MOBBYSTAR SOCIETA' COOPERATIVA	SPILAMBERTO	MO	'02864340365
213	MO	324145	05/02/2001	02/08/2001		MOVIESTAR - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	'02703980363
214	MO	332308	19/11/2003	07/09/2002		MULTISERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN FELICE SUL PANARO	MO	'02803070362
215	MO	347267	03/03/2005	02/11/2005	2006	NEW ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA	SASSUOLO	MO	'02975870367
216	MO	329773	18/03/2002	14/02/2002	2006	NEW GALAXY - SOCIETA' COOPERATIVA	VIGNOLA	MO	'02774300368
217	MO	356759	28/09/2006	13/09/2006		NEW SOCIETA' COOPERATIVA	FIORANO MODENESE	MO	'03085440364
218	MO	342673	05/07/2004	30/04/2004	2004	NEW STAR - SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'02922120361
219	MO	349835	07/12/2005	20/06/2005	2006	NEW WORK FORCE SOCIETA' COOPERATIVA	SERRAMAZZONI	MO	'03002970360
220	MO	354557	19/04/2006	31/03/2006	2006	NUMBER 1 SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'03058750369
221	MO	325531	21/05/2001	05/02/2001	2005	OMEGA SER. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN OMEGA SER. SCRL	VIGNOLA	MO	'02721190367
222	MO	335715	31/07/2003	02/04/2003		PANORAMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIGNOLA	MO	'02841890367
223	MO	339830	24/12/2003	17/12/2003	2005	PENTAGONO SOC. COOP. A R.L.	CASTELFRANCO EMILIA	MO	'02886200365
224	MO	326843	27/08/2001	08/01/2001	2001	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA HOBBY - JOB A R.L.	VIGNOLA	MO	'02738550363
225	MO	343352	15/06/2004	06/01/2004	2005	PLURISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	'02929470363
226	MO	348372	21/04/2005	04/07/2005	2005	PORTERCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA	SERRAMAZZONI	MO	'02988110363
227	MO	339770	29/12/2003	15/12/2003	2006	PRESSERVICE SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA	MARANELLO	MO	'02885580361
228	MO	327292	10/05/2001	20/09/2001		PRIMO PIANO SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MODENA	MO	'02745790366
229	MO	316208	17/01/2000	23/11/1999	2005	PRODUZIONE & LAVORO - SOC. COOP. A R.L.	CARPI	MO	'02613080361
230	MO	320911	09/11/2000	08/02/2000	2001	PROGRAM SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARANO SUL PANARO	MO	'02667380360
231	MO	336856	14/05/2003	24/04/2003		QUICK SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MODENA	MO	'02852910369
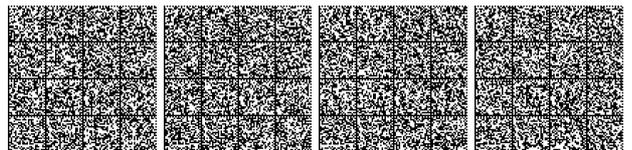
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
232	MO	331521	20/06/2002	21/05/2002	2005	R.C. SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIGNOLA	MO	'02792720365
233	MO	349297	15/06/2005	23/05/2005		RAPID SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	VIGNOLA	MO	'02998950360
234	MO	313669	27/07/1999	23/04/1999	2003	ROYAL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SPILAMBERTO	MO	'02577200369
235	MO	325372	05/11/2001	04/12/2001	2005	SALIMA SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	'02721140362
236	MO	356732	10/11/2006	09/04/2006		SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA	CARPI	MO	'03085220360
237	MO	339434	24/11/2003	14/11/2003	2003	SAN PAOLO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIGNOLA	MO	'02881620369
238	MO	349641	30/06/2005	13/06/2005		SARA SOCIETA' COOPERATIVA	GUIGLIA	MO	'03002990368
239	MO	321701	11/02/2000	09/01/2000	2001	SERVICE 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	'02669870368
240	MO	317649	28/02/2000	26/01/2000		SERVICE 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARPI	MO	'02628180362
241	MO	330348	04/08/2002	13/03/2002	2003	SERVICE PLUS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSUOLO	MO	'02781160367
242	MO	341782	25/06/2004	03/02/2004	2004	SERVIZI EMILIANI SOC. COOP. A R.L.	MODENA	MO	'02909010361
243	MO	332396	16/08/2002	08/03/2002	2006	SHANGHAI SOCIETA' COOPERATIVA	SPILAMBERTO	MO	'02803580360
244	MO	353908	15/03/2006	20/02/2006	2006	SOCIETA' COOPERATIVA 2006	BOMPORTO	MO	'03053650366
245	MO	348576	28/04/2005	21/04/2005	2005	SOCIETA' COOPERATIVA TRE S.C.	SASSUOLO	MO	'02991240363
246	MO	332395	16/08/2002	07/10/2002		SONIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARPI	MO	'02803810361
247	MO	330418	22/04/2002	20/03/2002		STELLA DEL MEDITERRANEO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	'02779680368
248	MO	321482	18/10/2000	22/09/2000	2003	STORY MAR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MARANO SUL PANARO	MO	'02672580368
249	MO	353105	02/10/2006	31/01/2006		T.M.MANUTENSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE IN T.M.M. SOC. COOP.	VIGNOLA	MO	'03044040362
250	MO	323539	15/02/2001	22/01/2001		T.T.D.I. COOP SERVICE - PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIORANO MODENESE	MO	'02700960368
251	MO	357439	11/06/2006	24/10/2006	2006	TEMPO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'03091350367
252	MO	327465	15/11/2001	10/06/2001	2006	TIME OUT - SOCIETA' COOPERATIVA	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	'02747120364
253	MO	341207	24/02/2004	02/02/2004		TOUR COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'02905720369
254	MO	351609	25/11/2005	14/11/2005	2006	TRAMONTO SOCIETA' COOPERATIVA	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	'03024910360
255	MO	345104	21/10/2004	10/12/2004		TRE KAPPA - SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELNUOVO RANGONE	MO	'02948710369
256	MO	347715	03/11/2005	24/02/2005		TRE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SASSUOLO	MO	'02980160366
257	MO	329461	22/02/2002	02/08/2002		VI.CO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN VI.CO P.S.C.A R.L.	MODENA	MO	'02773180365
258	MO	349161	15/06/2005	20/05/2005		VIAMODE' SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN VIAMODE' SOC. COOP.	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	'02997630369
259	MO	335601	04/09/2003	21/02/2003		VIBA SERVICES PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	'02840740365
260	MO	315766	13/12/1999	10/06/1999		VIGNOL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIGNOLA	MO	'02604060364
261	MO	335914	20/03/2003	03/05/2003		VIOLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN VIOLA P.S.C.R.L.	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	'02842760361
262	MO	344758	29/12/2004	20/09/2004		ZARA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIGNOLA	MO	'02945360366
263	MO	333237	21/10/2002	10/07/2002	2005	ZED SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	'02811330360
264	PC	149697	03/01/2000	18/01/2000	2001	A.S.G. PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA A RESPONSABILIT└ LIMITATA OPPURE: A.S.G. PICCOLA SOCIET└ COOP	PIACENZA	PC	'01287790339

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
265	PC	161713	18/03/2005	17/02/2005		AIUTO SENEGAL - SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	'01429890336 '
266	PC	126995	19/02/1996	12/11/1992		ALBAROSA SOC. COOP. A R.L.	PIACENZA	PC	'01095290332 '
267	PC	121208	19/02/1996	18/03/1989	2001	ALL MUSIC - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	'01004540330 '
268	PC	107131	19/02/1996	25/02/1982	2004	ATTRAZIONE E SPETTACOLO DEVILS ROCK DARIO'S SOC.COOP. A R.L.	PIACENZA	PC	'00767120330 '
269	PC	157280	05/09/2003	18/01/1984	2003	B & N PRODUCTION - SOC. COOP. A R.L.	PIACENZA	PC	'00844740332 '
270	PC	150366	22/05/2000	31/03/2000	2001	CANADELLO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATAENUNCIABILE ANCHE CANADELLO P.S.C	FERRIERE	PC	'01295590333 '
271	PC	150038	17/04/2000	27/01/2000		CASANA PICCOLA COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM	PIACENZA	PC	'01289850339 '
272	PC	148049	05/07/1999	21/04/1999		COSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PIACENZA	PC	'01269800338 '
273	PC	109892	19/02/1996	06/11/1983	2004	DO.RE.MI- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	'00432700334 '
274	PC	145525	25/03/1998	02/10/1998		EDIL FER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PIACENZA	PC	'01237260334 '
275	PC	145465	23/03/1998	15/01/1998	2001	ERA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPOSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE ERA PICCOLA SOCIETA' CO	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	'01233800331 '
276	PC	106863	19/02/1996	19/12/1981	2004	F.N. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	'00752970335 '
277	PC	159008	02/11/2004	27/01/2004	2005	FALCO SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	'01397110337 '
278	PC	152512	18/04/2001	27/03/2001	2001	FARNESE SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIACENZA	PC	'01324590338 '
279	PC	111502	19/02/1996	05/08/1984	2003	GRUPPO UNO TECNICOLORS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	'00858220338 '
280	PC	152291	28/03/2001	20/03/2001		HARES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PIACENZA	PC	'01323210334 '
281	PC	151623	24/01/2001	12/01/2000	2001	JOINT ARTISTS OF MULTIMEDIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCH	PIACENZA	PC	'01312070335 '
282	PC	147857	04/12/1999	21/12/1998	2004	K.O. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PIACENZA	PC	'00844810341 '
283	PC	113256	19/02/1996	13/04/1985	2004	KAKSI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	'00889470332 '
284	PC	151931	16/02/2001	26/01/2001	2001	KOUL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE: KOUL P.S.C.R.L.	PIACENZA	PC	'01317760336 '
285	PC	154678	22/04/2002	14/03/2002	2004	L'EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	'01349960334 '
286	PC	154243	20/02/2002	02/08/2002	2005	LOGISTIC SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE LOGISTIC SERVICE	SARMATO	PC	'01346780339 '
287	PC	156047	29/11/2002	11/12/2002	2006	MAK IMPEX SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE MAK IMPEX S.C.	PIACENZA	PC	'01364080331 '
288	PC	146277	27/07/1998		2001	MAKARENA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	'02511110401 '
289	PC	163963	02/10/2006	02/02/2006		MG IMMOBILIARE SOCIETA' COOPERATIVA	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	'01457190336 '
290	PC	148254	17/06/1999	14/05/1999	2005	MPI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPOSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE: MPI PICCOLA SOCI	PIACENZA	PC	'01271750331 '
291	PC	105167	19/02/1996	30/03/1981	2006	ORCHESTRA I FOLKMEN - SOC.COOP. A R.L.	PIACENZA	PC	'00739820330 '
292	PC	141815	02/05/1997	19/11/1996	2004	PALMA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	'01199810332 '
293	PC	144804	16/01/1998	15/11/1997		POLI ARTIGIANA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE POLI ART	CADEO	PC	'01227770334 '
294	PC	111593	19/02/1996	30/05/1984	2004	RITROVO D'ARTE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	'00859450330 '
295	PC	151874	16/02/2001	01/10/2001	2001	S.T. SERVICE SOC. COOP. A R.L.	PIACENZA	PC	'01315210334 '
296	PC	157112	04/10/2003	03/09/2003		SAMARCANDA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	'01375550330 '
297	PC	163513	29/12/2005	15/12/2005		SAN CARLO EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	'01450990336 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
298	PC	164122	03/02/2006	23/02/2006		SEF TRANS SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	'01459240337 '
299	PC	162279	16/05/2005	05/05/2005		SPEEDY TRUCKS SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	'01437420332 '
300	PC	113640	19/02/1996	19/06/1985	2006	TRAVELING MUSIC SOC. COOP. A R.L.	PIACENZA	PC	'00895410330 '
301	PR	224621	09/11/2003	21/07/2003	2005	ALI' COOPERATIVA INTERNAZIONALE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARMA	PR	'02270870344 '
302	PR	232537	14/10/2005	10/04/2005	2006	ASSISTENZA 24 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PARMA	PR	'02372150348 '
303	PR	217117	16/07/2001	26/06/2001		BIZETA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SORAGNA	PR	'02184440341 '
304	PR	233029	12/06/2005	17/02/2000		BOLLE DI SAPONE SOCIETA' COOPERATIVA	PARMA	PR	'01879150355 '
305	PR	133717	19/02/1996	22/12/1977	2002	C.I.B.E.A. COOPERATIVA INTERPROFESSIONALE BUSSETANA ESECUTORI E APPALTATORI	BUSSETO	PR	'00478120348 '
306	PR	200799	20/05/1999	16/04/1996		C.U.I.B. S.C.A.R.L. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARMA	PR	'04293950376 '
307	PR	220246	05/09/2002	03/11/2002		CAIFOU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARMA	PR	'02213680347 '
308	PR	233672	30/01/2006	23/12/2000		CLEAN SOC. COOP. A R.L.	MEDESANO	PR	'13293580158 '
309	PR	161462	19/02/1996	28/04/1982	2001	CO.GE.CO - COOPERATIVA GENERALI COSTRUZIONI - SOC. COOP. A R.L.	BUSSETO	PR	'06518380156 '
310	PR	152269	19/02/1996	19/04/1983	2001	CO.SP.AG. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FONTANELLATO	PR	'00888660347 '
311	PR	218368	27/11/2001	11/07/2001	2001	COOP EMILIA - S.C.R.L.	PARMA	PR	'02195580341 '
312	PR	220763	07/08/2002	06/04/2002		COOP. AFRASIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PARMA	PR	'02225000344 '
313	PR	141484	19/02/1996	15/03/1980	2001	COOPERATIVA AGRICOLA CONCA VERDE SRL	CORNIGLIO	PR	'00712810340 '
314	PR	135595	19/02/1996			COOPERATIVA CONDUZIONE ASSOCIATA TERRENI CAMPEGGI-PIANAZZO-CASONI	TORNOLO	PR	'00484690342 '
315	PR	121243	19/02/1996	31/08/1973		COOPERATIVA DI CONDUZIONE ASSOCIATA DI TERRENI MONTE ZUCCONE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI	TORNOLO	PR	'00257520346 '
316	PR	123159	19/02/1996	15/02/1974		COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO PER LO SVILUPPO AGRO-SILVO-PASTORALE ALTO PENNA SOC.COOP.ARL	TORNOLO	PR	'00420090342 '
317	PR	223735	21/05/2003	04/08/2003		COOPERATIVA SOCIALE EREBUS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITALIMITATA	PARMA	PR	'02261160341 '
318	PR	226725	19/03/2004	03/01/2004	2004	COPPA ATLANTICA - SOCIETA' COOPERATÎVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MEDESANO	PR	'02301060345 '
319	PR	233286	01/02/2006	16/12/2005		DE LUCIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALSOMAGGIORE TERME	PR	'02379390343 '
320	PR	237157	01/09/2007	30/09/1997		EUROPAMBIENTE SOCIETA' DI SERVIZI COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARMA	PR	'05379021008 '
321	PR	232247	09/12/2005	09/08/2005	2006	FAIRLAND SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SALSOMAGGIORE TERME	PR	'02369120346 '
322	PR	238153	19/03/2007	16/05/2005	2006	FALCO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	FIDENZA	PR	'03157410618 '
323	PR	234096	23/02/2006	02/08/2006		GED MARKETING SOCIETA' COOPERATIVA	PARMA	PR	'02390550347 '
324	PR	234091	24/02/2006	02/01/2006		GOLD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARMA	PR	'02390530349 '
325	PR	136603	19/02/1996		2004	HABITAT-SOC.COOP.ARL.	BUSSETO	PR	'00523660348 '
326	PR	236436	31/10/2006	10/03/2006		INTERNATIONAL BUSINESS INTERNET - SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN I.B.I. COOP. SOCIE	PARMA	PR	'02417660343 '
327	PR	216534	21/05/2001	24/04/2001		LA FORCHETTA D'ORO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LANGHIRANO	PR	'02175610340 '
328	PR	214011	23/10/2000	14/06/2000		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA TOP COOP A R.L.	PARMA	PR	'02132190345 '
329	PR	217595	09/06/2001	08/01/2001		PLANET SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARMA	PR	'02186780348 '
330	PR	233843	02/06/2006	13/01/2006	2006	PRONTASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PARMA	PR	'02385040346 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
331	PR	236565	11/02/2006	10/11/2006		PULIMAX - COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARMA	PR	'02418150344
332	PR	183666	19/02/1996	24/03/1994	2001	QUINTA B PICCOLA SOC.COOP.A R.L O IIN FORMA ABBREVIATA QUINTA B P.S.C.R.L.	NOCETO	PR	'01863440341
333	PR	228347	21/09/2004	24/08/2004		RALEMS SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	PARMA	PR	'02319030348
334	PR	233889	02/07/2006	16/01/2006		RI.SVI. S.C.R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA DI RICERCA E SVILUPPO	BUSSETO	PR	'02388020345
335	PR	215905	04/04/2001	03/07/2001	2003	SAN MATTEO P.S.C.A.R.L.	PARMA	PR	'02168250344
336	PR	235750	25/07/2006	07/03/2006		SEMPERIT - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SORBOLO	PR	'02410440347
337	PR	230117	21/02/2005	02/02/2005	2006	SOCIETA' COOPERATIVA SILVER STAR	MEZZANI	PR	'02344490343
338	PR	201199	13/05/1997	27/03/1997		SURF & DASH SOCIETA' COOPERATIVA	PARMA	PR	'01985940343
339	PR	238469	04/05/2007	22/01/1999		TECNEDIL IBLEA SOCIETA' COOPERATIVA	PARMA	PR	'01091480887
340	PR	229046	22/11/2004	21/10/2004		TERANGA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARMA	PR	'02328060344
341	PR	211378	18/02/2000	01/11/2000		TERZO MILLENIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARMA	PR	'02106220342
342	PR	220487	06/05/2002	16/05/2002		WORK SERVICE EMILIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PARMA	PR	'02219770340
343	PR	216250	26/04/2001	20/03/2001		WORKS SERVICE S.C.A.R.L.	PARMA	PR	'02171960343
344	PR	230662	04/04/2005	03/09/2005		ZETA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARMA	PR	'02348630340
345	PR	223137	24/03/2003	27/02/2003	2003	ZIBO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PARMA	PR	'02255620342
346	RA	173259	03/11/2003	02/07/2003	2005	COSTRUZIONI FUTURA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RAVENNA	RA	'02118450390
347	RA	181555	24/10/2005	18/10/2005		ICO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	RAVENNA	RA	'02214200392
348	RA	182817	24/02/2006	14/02/2006		NEW SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	LUGO	RA	'02228470395
349	RA	166491	22/01/2001	12/11/2000	2004	OMNIA EDILITIA SOCIETA' COOPERATIVA	CERVIA	RA	'02039250390
350	RA	172861	03/04/2003			SE.GE.MAR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RAVENNA	RA	'03146690403
351	RA	175096	28/10/2003	25/09/2003	2004	SI.LA.CA.SA SICUREZZA - LAVORO - CASA - SALUTE - SOCIETA' COOPERATIVA	RAVENNA	RA	'02137550394
352	RA	177654	27/07/2004	14/07/2004	2006	UNITA' S.A.O. SOCIETA' COOPERATIVA	RUSSI	RA	'02169500390
353	RA	180235	05/11/2005	05/05/2005		VITTORIA COSTRUZIONI EDILI S.C.R.L.	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA	'02200130397
354	RE	244836	12/05/2002	15/11/2002		2001 BLU POINT SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	QUATTRO CASTELLA	RE	'02024850352
355	RE	240228	14/01/2002	18/12/2001	2006	AUTOTRASPORTI SAN REMO SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELNOVO NE'MONTI	RE	'01978490355
356	RE	223638	07/06/1998	25/05/1998	2006	CENTRO ALIMENTARE EUROPEO SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO EMILIA	RE	'01787950359
357	RE	182718	19/02/1996	24/10/1989	2001	COOPERATIVA AGRICOLA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE COOPAGRI	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	'01401650351
358	RE	221859	27/03/1998	02/04/1998		COOPERATIVA FACCHINI ASSOCIATI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARPINETI	RE	'01772390355
359	RE	232770	06/07/2000	04/10/2000	2001	COOPERATIVA REGGIANA TRASLOCHI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO EMILIA	RE	'01892330356
360	RE	223357	16/06/1998	18/03/1998		COOPERATIVA SIFA COOP. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIOLO	RE	'01781250350
361	RE	256080	03/04/2005	17/02/2005	2006	D & G SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO EMILIA	RE	'02153610353
362	RE	253110	07/12/2004	17/06/2004	2005	DREAM SOCIETA' COOPERATIVA	CASALGRANDE	RE	'02118810353
363	RE	239143	10/02/2001	09/06/2001		ECOSERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASALGRANDE	RE	'01965800350

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
364	RE	243423	16/08/2002	31/07/2002		ENTE SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SCANDIANO	RE	'02013680356 '
365	RE	239390	24/10/2001	10/11/2001	2003	EUROCATERING PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VETTO	RE	'01968410355 '
366	RE	242292	21/05/2002	18/04/2002	2006	EUROPOSA SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIATO IN S.C.	REGGIO EMILIA	RE	'02000430351 '
367	RE	245045	01/08/2003	12/06/2002		FOR.MA. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO EMILIA	RE	'02025960358 '
368	RE	233927	18/09/2000	21/07/2000	2001	FUTURA EXPRESS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAVRIAGO	RE	'01904540356 '
369	RE	239394	24/10/2001	10/12/2001		FUTURO TRE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA FUTURO TRE - PICC	REGGIO EMILIA	RE	'01969650355 '
370	RE	243637	29/08/2002	08/06/2002		GAO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO EMILIA	RE	'02014170357 '
371	RE	240930	22/02/2002	23/01/2002		GI COSTRUZIONI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARPINETI	RE	'01986700357 '
372	RE	256087	03/03/2005	23/02/2005	2006	INTONACI ROTEGLIA SOCIETA' COOPERATIVA E PIU' BREVEMENTE	CASTELLARANO	RE	'02153060351 '
373	RE	247717	07/01/2003	29/05/2003	2004	ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO EMILIA	RE	'02056940352 '
374	RE	260283	24/01/2006	01/10/2006		ITALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CASALGRANDE	RE	'02200220354 '
375	RE	241303	18/03/2002	20/02/2002	2003	LA FRIULANA SOCIETA' COOPERATIVA	VETTO	RE	'01989050354 '
376	RE	245287	02/04/2003	20/12/2002	2003	LA MOBILIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BIBBIANO	RE	'02032840353 '
377	RE	231750	28/03/2000	02/09/2000		LA PRIMULA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO EMILIA	RE	'01879810354 '
378	RE	241515	27/03/2002	03/05/2002		L'ATLANTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO EMILIA	RE	'01993680352 '
379	RE	237709	31/05/2001	23/05/2001	2001	MEDIAFRUITS - PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA MEDIAFRUITS - PICCOLA SOC.	REGGIO EMILIA	RE	'01953130356 '
380	RE	251058	03/04/2004	02/11/2004		MERCURIO SOCIETA' COOPERATIVA	BAISO	RE	'02097350355 '
381	RE	246329	19/03/2003	02/11/2003		MVM EDILCOLOR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO EMILIA	RE	'02040120350 '
382	RE	225015	12/01/1998	19/10/1998	2001	POLIS PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO EMILIA	RE	'01804030359 '
383	RE	236690	04/03/2001	03/02/2001	2003	PORTER SERVICE 1 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FABBRICO	RE	'01939350359 '
384	RE	232731	06/05/2000	27/03/2000		PUNTO MECCANICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SCANDIANO	RE	'01887460358 '
385	RE	237102	24/04/2001	30/03/2001	2001	QUALITY PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO EMILIA	RE	'01946130356 '
386	RE	233513	26/07/2000	06/09/2000	2005	SAILS - SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO EMILIA	RE	'01899190357 '
387	RE	241566	04/02/2002	27/02/2002		SERVIZI & ASSISTENZA ITALIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA, O IN FORM	REGGIO EMILIA	RE	'01993540358 '
388	RE	186710	19/02/1996	12/10/1990		SERVIZI TERZIARI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO EMILIA	RE	'01445030354 '
389	RE	262505	06/06/2006	23/05/2006	2006	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IL FOLLO	BIBBIANO	RE	'02224150355 '
390	RE	239257	10/11/2001	13/09/2001		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DUCHESSA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANT'ILARIO D'ENZA	RE	'01966610352 '
391	RE	231726	23/03/2000	31/01/2000	2001	SPORT TRADING 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	REGGIO EMILIA	RE	'01877940351 '
392	RE	231671	20/03/2000	02/03/2000		SUNNY MUSIC PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REGGIO EMILIA	RE	'01877930352 '
393	RE	232216	26/04/2000	25/02/2000		TECNICA - PICCOLA SOCIET L COOPERATIVA A RESPONSABILIT L LIMITATA	REGGIO EMILIA	RE	'01884650357 '
394	RE	228980	08/10/1999	13/07/1999	2003	TRE ESSE S.C.R.L.	CASTELNOVO NE'MONTI	RE	'01839610357 '
395	RN	276729	22/06/1999	19/04/1999	2002	AGRICOLA VALLI VERDI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VERUCCHIO	RN	'02675170407 '
396	RN	214561	19/02/1996	30/01/1986	2003	ARTIGIANI DEL LEGNO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LI- MITATA	RICCIONE	RN	'01762480406 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
397	RN	280715	11/03/2000	08/09/2000	2001	ARTILEGNO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RICCIONE	RN	'03158250401 '
398	RN	274254	04/07/2000	05/04/1998		CENTO PER CENTO SERVICES COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	RICCIONE	RN	'02610920403 '
399	RN	298484	15/02/2006	26/01/2006		CHALLENGE SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	RIMINI	RN	'03565530403 '
400	RN	300842	24/10/2006	21/02/2006	2006	ECLISSE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIMINI	RN	'08890861001 '
401	RN	260525	19/02/1996	04/03/1995	2003	ENERGIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RICCIONE	RN	'02382120406 '
402	RN	289933	19/08/2003	31/07/2003		ETNICO EQUO-SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIMINI	RN	'03374260408 '
403	RN	142772	19/02/1996	27/04/1973	2004	GARIB GRUPPO ALBERGATORI RIUNITI IMPIANTI BALNEARI SOC. COOP R.L.	RIMINI	RN	'00653730408 '
404	RN	290869	01/07/2004	09/09/1999	2004	LEAFLET 2000 SOC.COOP. A R.L.	RIMINI	RN	'01489460418 '
405	RN	276761	27/08/1999	18/02/1999	2006	MES - MANAGEMENT EURO SYSTEM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA A MUTUALIT	RIMINI	RN	'02685260404 '
406	RN	278295	29/02/2000	17/12/1999		NEW SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIMINI	RN	'03101300402 '
407	RN	299743	06/01/2006	16/10/2001		NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA	RIMINI	RN	'03171470234 '
408	RN	299384	27/04/2006	04/05/2006	2006	PLAYA DEL SOL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	RIMINI	RN	'03588230403 '
409	RN	277501	25/10/1999	05/11/1999		SOCIETA' COOPERATIVA DEL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MISANO ADRIATICO	RN	'02679740403 '
410	RN	292746	06/01/2004	22/05/2004		SPERANZA COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP. A R. L.	RIMINI	RN	'91088000400 '
411	RN	292332	28/04/2004	14/04/2004	2005	TAO SOCIETA' COOPERATIVA	RICCIONE	RN	'03431890403 '
412	RN	286093	26/06/2002	20/04/2002	2006	VERDE COSTRUZIONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIMINI	RN	'03286980408 '

13A02822
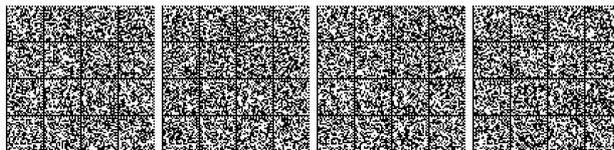
DECRETO 15 marzo 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «GEOALP società cooperativa», in Spoltore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 del 30 gennaio 2013 (*G.U.* n. 43 del 20 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «GEOALP società cooperativa»;

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che, seppur tardivamente, la società aveva provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2002-2011;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «GEOALP società cooperativa», con sede in Spoltore (Pesaro), codice fiscale n. 01114320680, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A02820

DECRETO 15 marzo 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Opera - Società cooperativa», in Tito.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 2/CC/2013 del 30 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Opera - Società cooperativa»;

Tenuto conto che il legale rappresentante con richiesta del 13 marzo 2013 ha comunicato che, seppur tardivamente, la società aveva provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2007-2011;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 2/CC/2013 del 30 gennaio 2013 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Opera - Società cooperativa, con sede in Tito (Potenza), codice fiscale n. 01156280768, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A02824

DECRETO 18 marzo 2013.

Annullamento del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Civitas Società cooperativa edilizia», in Capua.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 marzo 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 del 30 gennaio 2013 (*G.U.* n. 44 del 21 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Civitas Società cooperativa edilizia»;

Visto il decreto direttoriale del 30 novembre 2012, n. 308/SAA/2012 con il quale la cooperativa in parola era stata sciolta per atto dell'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di Commercio per il mezzo di Unioncamere, in quanto già destinataria di un provvedimento da parte di questa Direzione generale;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Civitas Società cooperativa edilizia», con sede in Capua (Caserta), codice fiscale n. 01621640612, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A02819

DECRETO 19 marzo 2013.

Proroga dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria in attuazione della direttiva europea 95/16/CE sugli ascensori, all'Organismo CPS-Certificazione Prodotti e Sistemi S.r.l., in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55. recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 lu-

glio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;
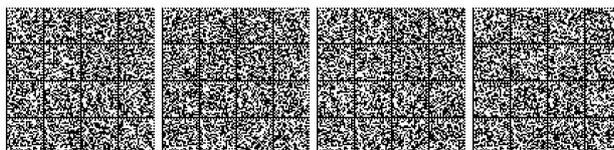
Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo CPS-Certificazione Prodotti e Sistemi S.r.l. di proroga dell'autorizzazione ministeriale alle verifiche periodiche, risultante agli atti della Direzione Generale con prot. n. 26530 del 15 febbraio 2013;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di ACCREDIA, quale unico Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda dí accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli artt. 13 e 14 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo, eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL117 del 19 febbraio 2013-Prot. MISE n. 38444 del 5 marzo 2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del citato D.P.R. 162/99;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo CPS-Certificazione Prodotti e Sistemi S.r.l., nel sito operativo di Via Camillo Montalcini, 2 — 00149 ROMA, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 settembre 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 19 marzo 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A02851
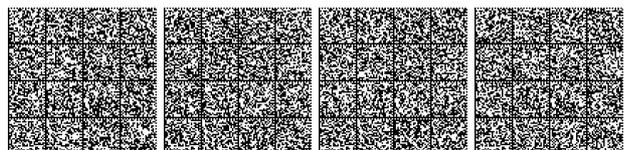
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 21 marzo 2013.

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, l'art. 16, comma 2, lett. *b)*, del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che, a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta ad approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto;

Visto l'art. 13, comma 40, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, dell'art. 13, comma 2, della legge n 335 del 1995 che prevedeva un finanziamento per il funzionamento della COVIP a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha esteso agli anni 2013, 2014 e 2015 la disposizione dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che stabilisce che la COVIP è tenuta a trasferire alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146) la somma di un milione di euro per ciascun anno a valere sulle entrate di cui all'art. 13 della legge n. 335 del 1995 e all'art. 59, comma 39, della legge n. 449 del 1997;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2013, all'ammontare del finanziamento pubblico, alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2012, nonché alla contribuzione dovuta all'Autorità di cui alla legge n. 146 del 1990, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2013 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2012;

Vista la deliberazione di questa Commissione del 16 gennaio 2013 con cui è stato approvato lo schema del presente provvedimento;

Vista la nota del 17 gennaio 2013 con la quale tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2013 di approvazione della citata deliberazione COVIP del 16 gennaio 2013;

Delibera

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2013.

Art. 1.
Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto, per l'anno 2013, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2012.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società, qualora il fondo o singole sezioni dello stesso si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2.
Destinatari

1. Al versamento dei contributi di cui all'art. 1 è tenuta ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2012 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

Art. 3.
Termini e modalità di versamento

1. Entro il 31 maggio 2013 ciascuna forma pensionistica complementare provvede a versare il contributo dovuto.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo prima della predetta scadenza, la forma pensionistica complementare effettua il versamento prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT09B0569603211000006151X44 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: "Fondo pen-

sione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2013".
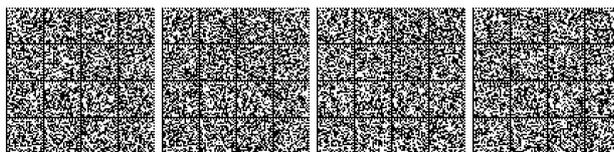
4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2013, tutte le forme pensionistiche di cui al precedente art. 2 sono tenute a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it).

Art. 4.
Pubblicazione

1. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.

Roma, 21 marzo 2013

Il Presidente f.f.: STANGHINI

13A02870

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 14 marzo 2013.

Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso la Repubblica orientale dell'Uruguay. (Delibera n. 122).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea può constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;

Vista la decisione della Commissione europea del 21 agosto 2012, n. 2012/484/UE (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 227/11 del 23 agosto 2012), con la quale si è ritenuto che la Repubblica orientale dell'Uruguay garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

Visto, in particolare, il considerando (12), e il richiamo ivi contenuto ai chiarimenti, forniti dalle autorità uruguayane competenti per la protezione dei dati, relativi all'interpretazione del diritto della Repubblica orientale dell'Uruguay e alle garanzie rese dalle autorità in ordine all'applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati conformemente a tale interpretazione; ciò, in particolare, con riguardo all'applicazione di tale normativa anche alle leggi speciali che istituiscono e disciplinano specifiche banche dati, con riferimento a questioni che non sono regolate da dette leggi speciali (considerando (8) e (11);

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva;

Visto l'art. 44, comma 1, lettera *b*) del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), secondo il quale il trasferimento dei dati personali diretto verso paesi non appartenenti all'Unione europea può avvenire quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato individuate con le decisioni della Commissione previste dagli artt. 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE;

Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformità al citato art. 44, comma 1, lettera *b*);

Ritenuto che le norme vigenti nella Repubblica orientale dell'Uruguay relative alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformità al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate ai sensi del citato art. 44, comma 1, lettera *b*);

Visto l'art. 2 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorità di garanzia degli Stati membri sulla liceità e correttezza dei trasferimenti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alla predetta decisione della Commissione europea disponendo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Tutto ciò premesso il garante:

1. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso la Repubblica orientale dell'Uruguay, con effetto dal termine previsto dall'art. 5 della decisione della Commissione europea del 21 agosto 2012 n. 2012/484/UE e in conformità alla decisione medesima.

2. Si riserva, in conformità alla normativa comunitaria, al Codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 2 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento.

3. Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2013

Il presidente
SORO

Il relatore
IANNINI

Il segretario generale
BUSIA
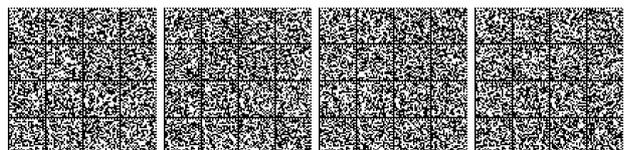
ALLEGATO

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2012

ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte della Repubblica orientale dell'Uruguay in relazione al trattamento automatizzato di tali dati

[notificata con il numero C(2012) 5704]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/484/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [1], in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati [2],

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono far sì che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di tutela e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano soddisfatte le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva.

(2) La Commissione può constatare che un paese terzo garantisca adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessità di ulteriori garanzie.

(3) Secondo la direttiva 95/46/CE è necessario accertare il livello di protezione dei dati alla luce di tutte le circostanze che accompagnano l'operazione, o una serie di operazioni, di trasferimento dei dati, dando particolare rilievo agli elementi del trasferimento di cui all'articolo 25 della direttiva.

(4) Data la diversità dei sistemi di protezione dei dati nei paesi terzi, la valutazione dell'adeguatezza va effettuata, e ogni decisione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE va presa e applicata, senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare ostacoli mascherati al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dall'Unione europea.

(5) La Costituzione politica della Repubblica orientale dell'Uruguay, adottata nel 1967, non riconosce esplicitamente i diritti alla tutela della vita privata e dei dati personali. Tuttavia, l'elenco dei diritti fondamentali non è considerato esaustivo, poiché l'articolo 72 della Costituzione dispone che l'elencazione di diritti, obblighi e garanzie ivi contenuta non ne esclude altri che siano inerenti alla persona umana o derivino dalla forma repubblicana di governo. L'articolo 1 della legge n. 18.331 relativa alla protezione dei dati personali e all'azione «Habeas Data» dell'11 agosto 2008 (*Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de «Habeas Data»*) dispone espressamente che «il diritto alla tutela dei dati personali è inerente alla persona umana ed è pertanto incluso nell'articolo 72 della Costituzione della Repubblica». L'articolo 332 della Costituzione prevede che l'applicazione delle disposizioni ivi contenute che riconoscono diritti individuali, così come di quelle che conferiscono diritti e impongono obblighi alle autorità pubbliche, non deve essere pregiudicata dalla mancanza di una normativa specifica; al contrario, deve basarsi, mediante il ricorso ai principi che sottostanno a leggi analoghe, sui principi generali del diritto e della dottrina generalmente accettata.

(6) Le norme giuridiche in materia di protezione dei dati personali nella Repubblica orientale dell'Uruguay si basano in larga misura sulle norme minime stabilite dalla direttiva 95/46/CE e sono contenute nella legge n. 18.331 relativa alla protezione dei dati personali e all'azione «Habeas Data» (*Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de «Habeas Data»*), dell'11 agosto 2008, che trova applicazione sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.

(7) A complemento di tale legge è stato adottato il decreto n. 414/009, del 31 agosto 2009, al fine di chiarire diversi

[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
[2] Lettera del 31 agosto 2011.

aspetti della legge e di definire la regolamentazione dettagliata relativa all'organizzazione, ai poteri e al funzionamento dell'autorità di controllo della protezione dei dati. Il preambolo del decreto stabilisce che è opportuno allineare il regime giuridico nazionale di questo settore al regime giuridico simile più accettato, essenzialmente quello definito dai paesi europei mediante la direttiva 95/46/CE.

(8) Norme sulla protezione dei dati si trovano anche in una serie di leggi speciali che istituiscono e disciplinano le banche dati, segnatamente leggi che regolamentano taluni registri pubblici (atti pubblici, diritti di proprietà industriale e marchi, atti privati, beni immobili, attività minerarie o banche dati sull'esposizione debitoria). Ai sensi dell'articolo 332 della Costituzione, la legge n. 18.331 si applica anche a questi atti relativamente a quanto non sia disciplinato da dette norme giuridiche specifiche.

(9) Le norme giuridiche applicabili nella Repubblica orientale dell'Uruguay in materia di protezione dei dati contengono tutti i principi di un adeguato livello di tutela delle persone fisiche e prevedono altresì eccezioni e restrizioni al fine di salvaguardare importanti interessi pubblici. Tali norme giuridiche in materia di protezione dei dati personali e le relative eccezioni riflettono i principi contenuti nella direttiva 95/46/CE.

(10) L'applicazione delle norme giuridiche in materia di protezione dei dati è garantita da mezzi di impugnazione di natura amministrativa e giudiziaria, in particolare dall'azione «Habeas Data» che consente all'interessato di agire in giudizio contro il responsabile del trattamento per esercitare i propri diritti di accesso, di rettifica e di cancellazione. L'applicazione è garantita altresì dal controllo indipendente assicurato dall'autorità a ciò preposta, l'Unità per la regolamentazione ed il controllo dei dati personali (*Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales – URCDP*), a cui sono conferiti poteri d'indagine, intervento e sanzione conformemente all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE e che agisce in totale indipendenza. Inoltre, chiunque vi abbia interesse può adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza del trattamento illegale dei propri dati personali.

(11) Le autorità uruguayane competenti per la protezione dei dati hanno fornito spiegazioni e garanzie relative all'interpretazione del diritto della Repubblica orientale dell'Uruguay e hanno assicurato che la legislazione in materia di protezione dei dati è applicata conformemente a tale interpretazione. In particolare, dette autorità hanno spiegato che, ai sensi dell'articolo 332 della Costituzione, la legge 18.331 trova applicazione anche a leggi speciali che istituiscono e disciplinano specifiche banche dati, con riferimento a questioni che non sono regolate da dette leggi speciali. Le autorità hanno altresì chiarito che la legge si applica anche agli elenchi di cui all'articolo 9 C) della legge n. 18.331 per i quali non è richiesto il consenso dell'interessato per procedere al trattamento; segnatamente, trovano applicazione i principi di proporzionalità e finalità, i diritti degli interessati e il controllo da parte dell'autorità competenti per la protezione dei dati personali. Riguardo al principio di trasparenza, le autorità uruguayane competenti per la protezione dei dati personali hanno reso noto che trova applicazione in tutti i casi l'obbligo di fornire agli interessati le informazioni necessarie. Riguardo al diritto di accesso, l'autorità ha spiegato che è sufficiente per l'interessato provare la propria identità nel momento in cui inoltra una richiesta. Le stesse autorità hanno altresì chiarito che le eccezioni al principio dei trasferimenti internazionali previste dall'articolo 23, paragrafo 1, della legge n. 18.331, non possono intendersi di applicazione più ampia di quanto disponga l'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE.

(12) La presente decisione tiene conto di tali chiarimenti e su di essi è fondata.

(13) La Repubblica orientale dell'Uruguay è altresì parte alla Convenzione americana sui diritti dell'uomo (*Pact of San José de Costa Rica*) del 22 novembre 1969, entrata in vigore il 18 luglio 1978 [1]. L'articolo 11 di detta Convenzione sancisce il diritto alla vita privata, mentre l'articolo 30 prevede che le restrizioni applicabili, ai sensi della Convenzione, al godimento o all'esercizio dei diritti o delle libertà dalla stessa sancite, non possano esserlo se non nel rispetto delle leggi adottate per motivi di interesse generale e conformemente allo scopo per il quale tali restrizioni sono state introdotte (articolo 30). Inoltre, la Repubblica orientale dell'Uruguay ha accettato la giurisdizione della Corte interamericana dei diritti dell'uomo. Peraltro, alla loro 1118° riunione tenutasi il 6 luglio 2011, i viceministri del Consiglio d'Europa, a seguito del parere favorevole espresso dal pertinente comitato consultivo, hanno invitato la Repubblica orientale dell'Uruguay ad aderire alla Convenzione per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (ETS n. 108) nonché al suo protocollo aggiuntivo (ETS n. 118) [2].

(14) Si ritiene pertanto che la Repubblica orientale dell'Uruguay fornisca adeguati livelli di tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.

(15) La presente decisione si riferisce all'adeguatezza della protezione garantita nella Repubblica orientale dell'Uruguay ai fini dei requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE. Essa non pregiudica altre condizioni

[1] Organizzazione degli Stati americani, OAS, Treaty Series, No 36, 1144 U.N.T.S. 123, http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html

[2] Consiglio d'Europa: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1118/10.3&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
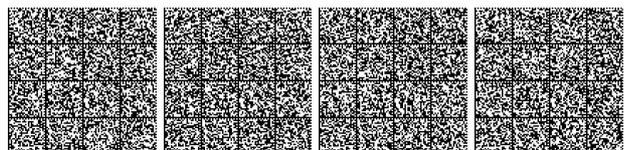
o restrizioni che attuino altre disposizioni di detta direttiva attinenti al trattamento di dati personali negli Stati membri.

(16) Per salvaguardare la trasparenza e la capacità delle competenti autorità degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo al trattamento dei dati personali, è necessario precisare le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante l'esistenza di un'adeguata tutela.

(17) È necessario che la Commissione vigili sul funzionamento della decisione e riferisca eventuali riscontri pertinenti al comitato istituito ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE. Tale controllo deve includere, tra l'altro, il regime della Repubblica orientale dell'Uruguay applicabile a trasferimenti nel quadro di trattati internazionali.

(18) Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito in forza dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha espresso un parere favorevole sul livello di adeguatezza della protezione dei dati personali, di cui si è tenuto conto nella stesura della presente decisione [1].

(19) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per le finalità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si ritiene che la Repubblica orientale dell'Uruguay fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea.

2. L'autorità di controllo della Repubblica orientale dell'Uruguay competente per l'applicazione nella stessa Repubblica delle norme giuridiche in materia di protezione dei dati è indicata nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

1. Fatti salvi i poteri di intervento al fine di garantire il rispetto dei provvedimenti nazionali adottati in applicazione di disposizioni diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri hanno facoltà di sospendere i trasferimenti di dati verso destinatari nella Repubblica orientale dell'Uruguay al fine di tutelare i cittadini nell'ambito del trattamento dei loro dati personali nei casi in cui:

a) un'autorità competente uruguayana abbia constatato che il destinatario non rispetta le norme applicabili relative alla protezione; oppure

b) se è molto probabile che le norme di protezione siano infrante; se esistono fondati motivi per credere che l'autorità uruguayana competente non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per comporre il caso in questione; se il persistere del trasferimento dà luogo a rischi imminenti di danno grave agli interessati e in tale circostanza le autorità competenti nello Stato membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili del trattamento nella Repubblica orientale dell'Uruguay e dar loro l'opportunità di rispondere.

2. La sospensione cessa non appena sia garantito il rispetto delle norme di protezione e ne sia informata l'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 3

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2.

2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui l'azione degli organismi uruguayani responsabili per il rispetto delle norme di protezione non sia sufficiente a garantire tale rispetto.

3. Ove risulti provato, dalle informazioni di cui all'articolo 2 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, che gli organismi della Repubblica orientale dell'Uruguay incaricati di garantire il rispetto delle norme di protezione non svolgono la loro funzione in modo efficace, la Commissione avverte le autorità uruguayane competenti e, se necessario, presenta progetti di misure, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d'applicazione.

Articolo 4

La Commissione verifica l'applicazione della presente decisione e comunica qualsiasi informazione utile al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, in particolare ogni elemento rilevante ai fini della valutazione di cui all'articolo 1 della presente decisione, circa l'adeguatezza della protezione nella Repubblica orientale dell'Uruguay ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e ogni elemento che dimostri che la presente decisione è applicata in modo discriminatorio.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro tre mesi dalla notifica della stessa.
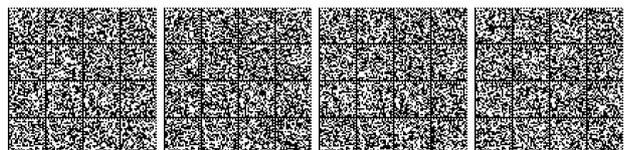
[1] Parere 6/2010 sul livello di protezione dei dati personali nella Repubblica orientale dell'Uruguay. Il parere è accessibile alla seguente pagina web: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp177_it.pdf

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2012

Per la Commissione
Viviane REDING
Vicepresidente

ALLEGATO

Autorità di controllo competente di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione:

Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)
Andes 1365, Piso 8
Tel. +598 2901 2929 Int. 1352
11.100 Montevideo
URUGUAY

e-mail di contatto: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/contactenos.aspx

Denunce on line: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/denuncia.aspx

Sito web: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/index.aspx

13A02829

DELIBERA 14 marzo 2013.

Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso la Nuova Zelanda. (Delibera n. 123).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea può constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;

Vista la decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012 n. 2013/65/UE (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 28/12 del 30 gennaio 2013), con la quale si è ritenuto che la Nuova Zelanda garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva;

Visto l'art. 44, comma 1, lettera *b)* del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), secondo il quale il trasferimento dei dati personali diretto verso paesi non appartenenti all'Unione europea può avvenire quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato individuate con le decisioni della Commissione previste dagli articolo 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE;

Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformità al citato art. 44, comma 1, lettera *b)*;

Ritenuto che le norme vigenti nella Nuova Zelanda relative alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformità al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate ai sensi del citato art. 44, comma 1, lettera *b)*;

Visto l'art. 2 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorità di garanzia degli Stati membri sulla liceità e correttezza dei trasferimenti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alla predetta decisione della Commissione europea disponendo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Tutto ciò premesso il garante:

1. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso la Nuova Zelanda, in conformità alla decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012, n. 2013/65/UE.

2. Si riserva, in conformità alla normativa comunitaria, al Codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 2 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento.

3. Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2013

Il presidente
SORO

Il relatore
IANNINI

Il segretario generale
BUSIA
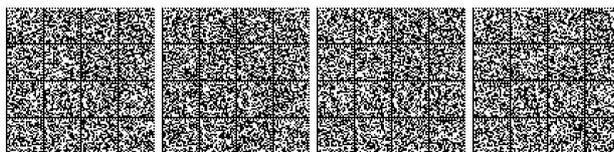
ALLEGATO

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte della Nuova Zelanda

[notificata con il numero C(2012) 9557]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/65/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [1], in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono far sì che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di tutela e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano soddisfatte le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva.

(2) La Commissione può constatare che un paese terzo garantisca adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessità di ulteriori garanzie.

(3) A norma della direttiva 95/46/CE è necessario valutare il livello di protezione dei dati riguardo a tutte le circostanze relative a un trasferimento o a una categoria di trasferimenti di dati, prendendo in considerazione in particolare alcuni determinati elementi rilevanti ai fini del trasferimento.

(4) Data la diversità degli approcci alla protezione dei dati nei paesi terzi, è opportuno effettuare la valutazione dell'adeguatezza, nonché adottare e applicare ogni decisione ai sensi della direttiva 95/46/CE, senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare barriere occulte al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dall'Unione europea.

(5) La Nuova Zelanda è una ex colonia britannica che ha acquisito lo status di *dominion* indipendente nel 1907, ma ha reciso formalmente il legame costituzionale con il Regno Unito solo nel 1947. La Nuova Zelanda è uno Stato unitario e non dispone di una costituzione scritta nel senso convenzionale di documento costitutivo consolidato. Il paese è una monarchia costituzionale e una democrazia parlamentare basato sullo Statuto di Westminster, con la regina della Nuova Zelanda a capo dello Stato.

(6) Lo Stato neozelandese poggia sul principio della sovranità parlamentare. Tuttavia, per convenzione, ad alcune leggi aventi particolare rilevanza costituzionale è attribuito il rango di «leggi di livello superiore». Ciò significa che sono parte del contesto o del paesaggio costituzionale e informano la prassi governativa e l'applicazione delle altre normative. Inoltre, la modifica o l'abrogazione di queste leggi richiederebbe verosimilmente un consenso trasversale a livello politico. Diverse di queste leggi — *Bill of Rights Act* del 28 agosto 1990 (*Public Act* n. 109 del 1990), *Human Rights Act* del 10 agosto 1993 (*Public Act* n. 82 del 1993), e *Privacy Act* del 17 maggio 1993 (*Public Act* n. 28 del 1993) — riguardano la protezione dei dati. L'importanza costituzionale di tali disposizioni legislative trova eco nella convenzione secondo la quale esse devono essere prese in considerazione quando vengono elaborate o proposte nuove leggi.

(7) Le norme giuridiche a protezione dei dati personali della Nuova Zelanda sono principalmente enunciate nel *Privacy Act*, modificato dal *Privacy (Cross-border Information) Ammendement Act* del 7 settembre 2010 (*Public Act* n. 113 del 2010). L'atto, anteriore alla direttiva 95/46/CE, non si limita a dati elaborati automaticamente o a dati strutturati contenuti in un archivio, ma si applica a tutte le informazioni personali, qualunque sia la loro forma. Il suo campo di applicazione ricomprende integralmente i settori pubblico e privato, fatte salve alcune particolari deroghe di interesse pubblico, come è consueto nelle società democratiche.

[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
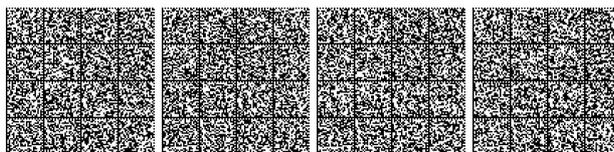
(8) In Nuova Zelanda esistono diversi quadri regolamentari che permettono di trattare le questioni inerenti la sfera privata in termini di politiche, norme, o giurisdizioni di ricorso; alcuni sono di matrice normativa, mentre altri sono corpora di autoregolamentazione settoriale, compresi i settori dei mezzi di comunicazione, del marketing diretto, dei messaggi di posta elettronica indesiderati, delle ricerche di mercato, della salute e delle disabilità, dei servizi bancari e assicurativi e del risparmio.

Oltre alla legislazione adottata dal Parlamento neozelandese, esiste un considerevole corpus di common law modellato sul common law inglese, contenente principi e norme di diritto consuetudinario concernenti la protezione dei dati. Uno dei principi portanti di common law è quello che pone la dignità della persona tra gli obiettivi primari del diritto. Tale principio di common law è un elemento fondamentale del contesto generale in cui si svolge il processo decisionale giudiziario in Nuova Zelanda. La giurisprudenza della Nuova Zelanda modellata sul common law concerne anche una serie di altri aspetti inerenti alla riservatezza della vita privata, compresi la violazione della privacy, la violazione dell'obbligo di riservatezza e i dispositivi di protezione accessoria nel contesto, tra l'altro, di diffamazione, turbative, molestie, falsità dolosa e colpa.

(10) Le norme giuridiche neozelandesi applicabili in materia di protezione dei dati contemplano tutti i principi relativi a un adeguato livello di tutela delle persone fisiche, prevedendo eccezioni e restrizioni a salvaguardia di rilevanti interessi pubblici. Tali norme in materia di protezione dei dati e le relative eccezioni riflettono i principi contenuti nella direttiva 95/46/CE.

(11) L'applicazione di dette norme è garantita da mezzi di ricorso amministrativi e giurisdizionali e dal controllo indipendente esercitato dall'autorità di controllo — il *Privacy Commissioner* — che è dotato del tipo di poteri enunciati nell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, e che agisce in piena indipendenza. Inoltre, chiunque vi abbia interesse può adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza del trattamento illecito dei propri dati personali.

(12) È pertanto opportuno considerare che la Nuova Zelanda fornisce adeguati livelli di tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.

La presente decisione dovrebbe riguardare l'adeguatezza della protezione assicurata in Nuova Zelanda ai fini della sua conformità ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, ferme restando altre condizioni o restrizioni che attuano altre disposizioni della direttiva attinenti al trattamento di dati personali negli Stati membri.

(14) Nell'interesse della trasparenza e per salvaguardare la capacità delle competenti autorità degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo al trattamento dei dati personali, è necessario precisare le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante l'esistenza di un'adeguata protezione.

(15) Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha espresso parere favorevole circa il livello di adeguatezza della protezione dei dati personali in Nuova Zelanda [1], di cui si è tenuto conto nella stesura della presente decisione di esecuzione.

(16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per le finalità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si ritiene che la Nuova Zelanda fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea.

2. L'autorità di controllo competente per l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati in Nuova Zelanda figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. Fatti salvi i poteri di intervento volti a garantire il rispetto delle disposizioni nazionali adottate in applicazione di disposizioni diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i poteri di cui dispongono per sospendere i trasferimenti di dati verso destinatari in Nuova Zelanda al fine di tutelare i cittadini nell'ambito del trattamento dei loro dati personali nei casi in cui:

a) un'autorità competente neozelandese abbia constatato che il destinatario non rispetta le norme applicabili relative alla protezione; o

b) sia fortemente probabile una violazione delle norme di protezione, esistano fondati motivi per credere che l'autorità competente della Nuova Zelanda non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per risolvere la questione, il persistere del trasferimento dia luogo a rischi imminenti di danno grave per gli interessati e le autorità competenti dello Stato membro abbiano compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili del trattamento in Nuova Zelanda e dar loro l'opportunità di rispondere.

2. La sospensione cessa non appena sia garantito il rispetto delle norme di protezione e ne sia informata l'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 3

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2.

[1] Parere 11/2011 del 4 aprile 2011 sul livello di protezione dei dati personali in Nuova Zelanda. Disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp182_it.pdf
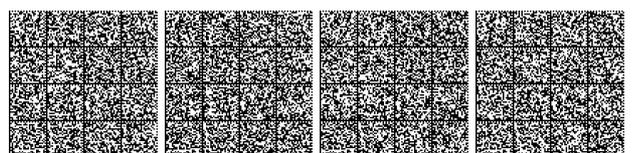
2. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui l'azione degli organismi neozelandesi responsabili di assicurare il rispetto delle norme di protezione non sia sufficiente a garantire tale rispetto.

3. Ove risulti provato, dalle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, che gli organismi incaricati di garantire il rispetto delle norme di protezione in Nuova Zelanda non svolgono la loro funzione in modo efficace, la Commissione avverte le competenti autorità neozelandesi e, se necessario, presenta proposte di misure, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, in vista di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d'applicazione.

Articolo 4

La Commissione controlla l'attuazione della presente decisione e comunica qualsiasi informazione utile al comitato di cui all'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, in particolare ogni elemento rilevante ai fini della valutazione di cui all'articolo 1 della presente decisione circa l'adeguatezza della protezione in Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e ogni elemento che dimostri che la presente decisione è applicata in modo discriminatorio.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 20 marzo 2013.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione
Viviane REDING
Vicepresidente

ALLEGATO

Autorità di controllo competente di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione:

Privacy Commissioner:
Te Mana Matapono Matatapu

Level 4
109-111 Featherston Street
Wellington 6143
Nuova Zelanda

Tel.: + 64-4-474 7590
e-mail: enquiries@privacy.org.nz
Sito web: http://privacy.org.nz/

13A02830

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

DECRETO RETTORALE 27 marzo 2013.

Approvazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1992) e successivamente modificato con decreto presidenziale del 22 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 1998), con decreto del rettore dell'8 febbraio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2001), con decreto del rettore del 16 marzo 2007 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007);

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 2, ove applicabile, che prevede tra l'altro la modifica degli statuti delle università in materia organizzazione e di organi di governo di ateneo;

Visto la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 28 novembre 2012 con la quale è stato approvato il testo revisionato dello Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

Vista la nota rettorale del 20 dicembre 2012 n. 1562 con la quale il suddetto Statuto è stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota del 26 febbraio 2013 n. 4342 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha formulato alcune osservazioni e richieste di modifica rispetto al testo trasmesso;

Vista la delibera del Senato accademico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 13 marzo 2013 con la quale si esprime il parere favorevole al testo definitivo del nuovo Statuto;

Visto la delibera del Comitato esecutivo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 27 marzo 2013 con la quale si approva il testo definitivo del nuovo Statuto;

Ritenuto di emanare il nuovo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

Decreta:

È emanato lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, che è allegato al presente decreto come parte integrante.

Lo Statuto emanato con il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

Il rettore: LORENZELLI

———

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA (CBM)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Carattere e finalità

1. L'Università Campus Bio-Medico di Roma (CBM) è disciplinata dal presente Statuto approvato con D.M. del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Università CBM ha personalità giuridica e gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi costituzionali, le norme del presente Statuto e, in quanto applicabile, la normativa vigente in materia.

3. L'Università CBM promuove strutture tra di loro integrate di insegnamento universitario, di ricerca scientifica e di assistenza medico sanitaria, che siano rispondenti alla eccellente dignità della persona umana, al suo diritto alla vita e alla salute.

4. Al fine di una tutela delle finalità dell'Università CBM di Roma, sancite nel presente Statuto, l'Università adotta un Codice Etico che, in linea con i principi di lealtà e onestà di comportamento, è volto a regolare attraverso norme comportamentali l'attività istituzionale.

5. Il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università CBM è garantito dall'Associazione Campus Bio-Medico e dalla CBM S.p.A. che sono gli Enti promotori, e che assicurano la dotazione iniziale e contribuiscono al mantenimento dell'Ateneo.

6. Al funzionamento e allo sviluppo dell'Università CBM sono altresì destinate le tasse, i contributi e i contributi speciali versati dagli studenti, nonché ogni altra acquisizione per contribuzioni, sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti.

7. L'Università CBM può stipulare convenzioni o concludere accordi con altre università, con amministrazioni dello Stato e dell'Unione Europea, con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, e con organismi internazionali, per ogni forma di cooperazione e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse.

8. L'Università CBM può costituire o può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo della ricerca, della didattica e per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

9. L'Università CBM non persegue fini di lucro.

Art. 2.

Obiettivi formativi

1. Scopo dell'Università CBM è la formazione professionale ed umana degli studenti, nonché l'elevazione e la diffusione della cultura accademica nei settori di sua competenza, al servizio della società.

2. L'Università CBM si propone di dare agli studenti una profonda formazione che consenta una completa preparazione di alto livello conseguito attraverso l'integrazione nel corpo docente di esperti e ricercatori appartenenti anche ad altre Università, anche non italiane, con le quali

si realizzeranno corsi integrati di studio, rapporti di collaborazione, cicli di lezioni, tele-conferenze e seminari specializzati a dimensione europea ed internazionale.

3. L'Università CBM è un luogo d'insegnamento, di ricerca, di studio, d'incontro e di proficua convivenza accademica tra docenti e studenti.

4. L'Università CBM promuove il senso della solidarietà, che impegna a porre prestigio professionale e autorevolezza al servizio del bene comune.

5. Il rispetto della libertà, con l'assunzione della conseguente responsabilità personale, è uno dei principi cui si ispira l'attività accademica dell'Ateneo. Tale principio presiede le relazioni tra le varie componenti della comunità accademica.

Art. 3.

Strutture e Sedi

1. L'Università CBM ha sede in Roma e può istituire sedi secondarie in altre città italiane ed europee.

2. L'Università CBM realizza i suoi fini istituzionali attraverso le proprie strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria, nonché attraverso le proprie strutture amministrative.

3. L'Università CBM programma e organizza l'attività delle proprie strutture secondo criteri di efficacia e di efficienza.

Art. 4.

Titoli di Studio e altre Attività Istituzionali

1. L'Università CBM rilascia titoli di studio con valore legale previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria nonché certificazioni e attestati riguardanti la frequenza e la partecipazione a master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e di alta formazione, ai sensi della normativa vigente nazionale e comunitaria.

2. L'Università CBM può altresì attivare iniziative di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento in ambito culturale, scientifico, tecnico professionale anche mediante appositi contratti e convenzioni.

Art. 5.

Diritto allo Studio

L'Università CBM, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme. Essa può svolgere servizi e interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con la Regione Lazio e altri enti territoriali, anche mediante assunzione di servizi in gestione diretta.

TITOLO II

GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 6.

Organi Istituzionali

Gli organi dell'Università CBM sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Rettore;
- il Senato Accademico;
- il Nucleo di Valutazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7.

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Rettore;

b) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

c) cinque rappresentanti dell'Associazione Campus Bio-Medico;

d) cinque rappresentanti della CBM S.p.A.;

e) il Direttore Generale dell'Università CBM;

f) il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Tra i membri di cui alle lettere *c)* e *d)*, il Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori, elegge il Presidente dell'Università CBM, ai sensi della lettera *a)* del punto 2 dell'art. 8.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato precedente.

4. Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri.

5. Il Consiglio di Amministrazione s'intende regolarmente costituito quando il numero dei presenti non sia inferiore alla metà dei membri in carica; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le riunioni si potranno svolgere anche per audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente e in tempo reale durante la trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti; il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato.

7. La funzione di Segretario con compito di redigere il verbale spetta al Direttore Generale dell'Università CBM, se presente nel luogo ove si svolge la riunione, altrimenti al componente designato dal Consiglio.

Art. 8.

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il governo dell'Università CBM, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge, su proposta degli Enti promotori, il Presidente tra i membri di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 7;

b) può nominare, su proposta degli Enti promotori, sentito il Presidente, un Vice-Presidente tra i membri di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 7, definendone le deleghe;

c) definisce e approva le strategie dell'Università CBM;

d) determina, sentito il Senato Accademico, l'indirizzo generale e i piani organizzativi e di sviluppo dell'Università per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 ed assume i provvedimenti conseguenti;

e) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, ivi compresi quelli del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;

f) nomina il Rettore;

g) può nominare, tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università CBM, sentito il Rettore, un Prorettore alla Formazione Universitaria e un Prorettore alla Ricerca, di cui uno può essere nominato Prorettore Vicario, sostituendo il Rettore in caso di impedimento o di assenza, ad eccezione della carica di Consigliere;

h) nomina, su proposta degli Enti promotori, il Direttore Generale dell'Università CBM;

i) nomina, su proposta degli Enti promotori, il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;

j) può nominare, su proposta del Presidente, un Segretario Generale, specificandone compiti ed attribuzioni;

k) nomina, su proposta degli Enti promotori, il Collegio dei Revisori dei Conti;

l) nomina, sentito il Senato Accademico, il Nucleo di Valutazione di Ateneo;

m) nomina, sentito il Senato Accademico, il Collegio di Disciplina, designandone il Presidente; infligge le sanzioni disciplinari ovvero dispone l'archiviazione dei procedimenti nei confronti del personale docente, sulla base del parere vincolante del Collegio di Disciplina;

n) nomina, sentito il Rettore, i Presidi e le Giunte di Facoltà Dipartimentali;

o) può nominare, su proposta delle Giunte di Facoltà Dipartimentali, i Coordinatori delle attività di tutorato;

p) nomina, sentito il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e d'intesa con gli Enti Promotori, la Direzione del Policlinico;

q) delibera, a maggioranza dei propri componenti, sentito il Senato Accademico per le materie di sua competenza, previo nulla-osta degli Enti promotori, lo Statuto e le relative modifiche;

r) approva il Codice Etico dell'Università CBM e le successive modifiche;

s) adotta, sentito il Senato Accademico e la Direzione del Policlinico per le materie di spettanza, i Regolamenti dell'Università concernenti in particolare:

- il funzionamento generale delle strutture didattiche e di ricerca e del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;
- l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- la disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico del personale;

t) delibera, sentito il Senato Accademico, circa l'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca e dei relativi corsi di laurea, di specializzazione e di dottorato;

u) delibera, su proposta del Senato Accademico, gli organici dei professori e dei ricercatori universitari nonché le relative modalità di copertura e di nomina;

v) delibera, su proposta del Senato Accademico, sul conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti d'insegnamento e di tutorato;

w) delibera, sentito il Senato Accademico, sull'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;

x) delibera, sentito il Senato Accademico, sull'assegnazione di borse di studio e di perfezionamento per laureati finanziate anche con contributi di enti terzi;

y) determina, sentito il Senato Accademico, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissa le relative modalità;

z) stabilisce, sentito il Senato Accademico, l'entità delle tasse universitarie, dei contributi e dei contributi speciali a carico degli studenti e le norme per la concessione di eventuali esoneri, sussidi e premi di studio;

aa) approva la programmazione e l'indirizzo, nonché le modalità organizzative e gestionali del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;

bb) può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti consultivi o operativi delegati dal Consiglio stesso; le norme relative al funzionamento ed alla composizione delle commissioni sono disposte nella delibera istitutiva.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri Organi.

Art. 9.

Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Comitato Esecutivo formato al massimo da sette membri, composto dal Presidente, dal Vice-Presidente se nominato, dal Rettore, dal Direttore Generale dell'Università CBM, dal Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma e da altri Consiglieri, scelti tra quelli di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 7.

2. Al Comitato Esecutivo competono l'adozione di tutti i provvedimenti urgenti e le attribuzioni appositamente demandate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10.

Presidente

1. Il Presidente dell'Università CBM:

a) ha la legale rappresentanza dell'Università CBM verso i terzi ed in giudizio;

b) rappresenta l'Università CBM nei rapporti istituzionali;

c) vigila sul buon andamento e sul clima dell'Università, nonché sul funzionamento dei suoi Organi;

d) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

e) verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente, può delegare parte delle funzioni del Presidente al Vice-Presidente, se nominato.

3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano per carica e, in caso di parità, per età, tra i membri di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 7.

Art. 11.

Rettore

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i professori di prima fascia a tempo pieno; dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato una sola volta. Mentre svolge l'incarico di Rettore fa parte del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

2. Il Rettore:

a) sovrintende all'attività didattica e scientifica e cura l'osservanza delle relative disposizioni;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni di sua competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

c) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sul funzionamento didattico e scientifico dell'Università;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli accademici;

e) convoca e presiede il Senato Accademico;

f) ha la rappresentanza scientifica della comunità accademica nei contesti nazionali e internazionali, con facoltà di stipulare gli accordi relativi, salvaguardando la competenza del Direttore Generale dell'Università in presenza di impegni economici;

g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti;

h) censura il comportamento di professori e ricercatori e, per le infrazioni più gravi della censura, avvia il procedimento disciplinare a loro carico con motivata proposta al Collegio di Disciplina;

i) può conferire a professori di ruolo dell'Università la delega per particolari questioni;

j) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente Statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria in quanto applicabili, salva la competenza degli altri Organi statutari.

3. Sentito il Rettore, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università CBM, un Prorettore alla Formazione Universitaria e un Prorettore alla Ricerca, di cui uno può essere nominato Prorettore Vicario, sostituendo il Rettore in caso di impedimento o di assenza, ad eccezione della carica di Consigliere. I Prorettori durano in carica fino alla conclusione del triennio accademico del mandato del Rettore e possono essere riconfermati, ai sensi della lettera *g)* del punto 2 dell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 12.

Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto:

a) dal Rettore, che lo presiede;

b) dal Prorettore alla Formazione Universitaria, se nominato;

c) dal Prorettore alla Ricerca, se nominato;

d) dai Presidi delle Facoltà dipartimentali attivate e in caso di impedimento dai Vice-Presidi;

e) dal Direttore Generale dell'Università CBM, con voto consultivo.

2. Il Regolamento Generale di Ateneo determina le materie per le quali partecipa al Senato Accademico, con diritto di voto, il Presidente del Consiglio degli Studenti.

3. Il Direttore Generale dell'Università CBM o altro Dirigente Amministrativo a ciò delegato, esercita le funzioni di segretario verbalizzante della seduta.

4. L'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno, può intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo delegato.

5. Nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università CBM, il Senato Accademico è organo di impulso e di coordinamento delle attività didattiche e scientifiche, esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo; in particolare formula pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine a:

a) gli indirizzi generali e i piani di sviluppo dell'Università CBM;

b) la nomina del Nucleo di Valutazione di Ateneo;

c) la nomina del Collegio di Disciplina;

d) l'approvazione e le modifiche dei Regolamenti di Ateneo;

e) le modifiche Statutarie;

f) l'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca e dei relativi corsi di studio;

g) la valutazione della conformità agli indirizzi generali delle attività svolte dalle strutture didattiche e di ricerca;

h) gli organici dei professori e dei ricercatori universitari;

i) il conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento e di tutorato;

j) l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti e enti anche non italiani;

k) l'assegnazione di borse di studio e di perfezionamento per laureati finanziate anche con contributi di enti terzi;

l) il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e le relative modalità;

m) l'entità delle tasse universitarie, dei contributi e dei contributi speciali a carico degli studenti e le norme per la concessione di eventuali esoneri, sussidi e premi di studio.

Art. 13.

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

2. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori, e durano in carica tre anni.

Art. 14.

Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Ferma l'autonomia e la libertà della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in tema di valutazione scientifica e didattica spetta ai Dipartimenti, è costituito apposito Nucleo di Valutazione di Ateneo per la valutazione scientifica e didattica, composto ed operante secondo le modalità contenute nel Regolamento Generale d'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e la Ricerca (ANVUR).

2. Sentito il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione nomina il Nucleo di Valutazione, designandone il Presidente.

3. Il Nucleo di Valutazione è composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'Università, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Università CBM.

4. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni accademici ed è composto da cinque membri rinominabili.

Art. 15.

Direttore Generale dell'Università CBM

1. Il Direttore Generale dell'Università CBM è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

2. Il Direttore Generale dell'Università CBM esercita le funzioni previste dall'ordinamento universitario, dalla legge e dal presente Statuto.

3. Ha un ruolo tecnico-giuridico nelle determinazioni degli organi di governo, negli atti e nei provvedimenti dell'Amministrazione Generale; è responsabile del funzionamento dell'Amministrazione Generale dell'Università CBM, compresa l'Amministrazione del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico; sovrintende, verifica e coordina le attività dell'Amministrazione Generale e ne risponde nei confronti degli organi di governo.

4. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo la piena conoscenza della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università CBM.

5. È responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

6. Per quanto di sua competenza, coadiuva il Rettore nella gestione e nello sviluppo delle attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

Art. 16.

Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

1. Il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti Promotori; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

2. È responsabile della gestione e dell'organizzazione del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e del personale ad esso afferente, incluso il personale universitario, per tutto quanto riguarda l'attività clinico-assistenziale.

3. L'affidamento e la revoca degli incarichi assistenziali al personale docente e non docente richiede il parere vincolante del Direttore Generale del Policlinico, che sintetizza la valutazione di tutta la Direzione del Policlinico. Per assicurare l'armonica integrazione tra attività didattiche, di ricerca e di assistenza sanitaria, nonché la loro sostenibilità economica, vengono disciplinate, con appositi atti regolamentari, le modalità di interazione tra la Direzione del Policlinico e gli organi accademici.

4. Esercita le relative funzioni manageriali nel rispetto delle direttive di programmazione e indirizzo del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e dei principi organizzativi e funzionali da essi dettati.

5. È coadiuvato, nelle sue funzioni, dalla Direzione del Policlinico, nominata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della lettera *p)* del punto 2 dell'art. 8.

Si avvale dell'Amministrazione Generale dell'Università CBM, coordinandosi con il Direttore Generale dell'Università CBM.

6. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo la piena conoscenza delle attività del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.
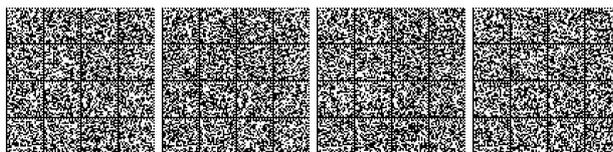
TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI ASSISTENZA SANITARIA

Art. 17.

Strutture didattiche e di ricerca

1. L'attività didattica e di ricerca è svolta nell'Università CBM nelle strutture indicate e disciplinate nei Regolamenti di Ateneo.

2. Sono strutture dell'Università CBM per la didattica e la ricerca:

a) le Facoltà Dipartimentali;

b) il Centro Integrato di Ricerca;

c) le Scuole;

d) gli Istituti.

Art. 18.

Facoltà Dipartimentali

1. Alle Facoltà Dipartimentali sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

2. Le Facoltà Dipartimentali sono costituite tenendo conto dell'omogeneità e/o dell'affinità dei propri corsi di studio.

3. Alle singole Facoltà Dipartimentali afferisce il personale docente che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca.

4. Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Università, il personale docente è incardinato nella Facoltà dipartimentale per la quale è stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra Facoltà dipartimentale è autorizzato dal Senato Accademico, su richiesta del singolo docente.

5. Le Facoltà Dipartimentali sono articolate nel Consiglio di Facoltà Dipartimentale e nella Giunta di Facoltà Dipartimentale. Il funzionamento delle Facoltà Dipartimentali è disciplinato nel Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 19.

Presidi delle Facoltà Dipartimentali

1. I Presidi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Rettore, scegliendoli tra i professori di prima fascia a tempo pieno delle rispettive Facoltà Dipartimentali, ai sensi della lettera *n)* del punto 2 dell'art. 8 del presente Statuto.

2. I Presidi durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati.

3. I Presidi rappresentano la Facoltà Dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attività didattiche, le attività scientifiche e i servizi che fanno capo alla Facoltà Dipartimentale.

4. I Presidi esprimono il parere al Consiglio di Amministrazione per la nomina del Vice-Preside, scegliendolo tra i professori a tempo pieno della Facoltà Dipartimentale medesima.

Art. 20.

Consigli di Facoltà Dipartimentali

1. I Consigli di Facoltà Dipartimentali sono composti dal Preside che lo presiede e da tutti i professori di prima e seconda fascia e da una rappresentanza dei ricercatori eletta secondo le modalità previste nel Regolamento Generale d'Ateneo.

Possono partecipare ai Consigli di Facoltà Dipartimentali, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.

Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, vengono invitati alle adunanze del Consiglio di Facoltà Dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti alla Facoltà Dipartimentale. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e delle deliberazioni.

2. I Consigli di Facoltà Dipartimentali:

a) curano la programmazione delle attività didattiche e scientifiche nonché la verifica del loro svolgimento e la valutazione dei risultati;

b) organizzano la didattica e, d'intesa con il Centro Integrato di Ricerca, le attività di ricerca della Facoltà Dipartimentale;

c) verificano l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del personale docente;

d) propongono al Senato Accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per la Facoltà Dipartimentale;

e) approvano le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento, predisposti dalle Giunte di Facoltà Dipartimentali.

Art. 21.

Giunte di Facoltà Dipartimentali

1. Le Giunte di Facoltà Dipartimentali sono nominate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della lettera *n)* del punto 2 dell'art. 8 del presente Statuto.

I componenti sono scelti tra i professori a tempo pieno della Facoltà Dipartimentale, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili.

Le Giunte di Facoltà Dipartimentali sono composte da:

• il Preside, che presiede e convoca le sedute;

• il Vice-Preside, chiamato a sostituire il Preside in caso di impedimento o di assenza;

• il Coordinatore degli Studi;

• il Coordinatore della Ricerca.

2. Le Giunte di Facoltà Dipartimentali:

a) predispongono e aggiornano l'offerta formativa dei diversi corsi di studio secondo le norme vigenti e le indicazioni degli Organi di Governo dell'Università;

b) sulla base di valutazione comparativa tra i candidati, propongono al Senato Accademico il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento previsti nei bandi;

c) approvano i piani di studio;

d) propongono al Senato Accademico la nomina dei Delegati di Corso di Studio, che rispondono alle Giunte di Facoltà Dipartimentali;

e) danno pareri al Senato Accademico sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalità;

f) approvano e propongono agli organi superiori la stipula di contratti e convenzioni per il finanziamento delle attività di ricerca delle Facoltà Dipartimentali da parte di soggetti pubblici e privati;

g) su proposta del Preside o su mandato del Consiglio di Facoltà Dipartimentale curano ogni altra questione rilevante per il funzionamento della Facoltà Dipartimentale.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Giunte di Facoltà Dipartimentali, può nominare uno o più coordinatori del Tutorato.

Art. 22.

Centro Integrato di Ricerca

1. Il Centro Integrato di Ricerca (CIR) è la struttura di riferimento interfacoltà dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonché per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle Facoltà Dipartimentali.

2. La Direzione del CIR è affidata al Rettore o al Prorettore alla ricerca se nominato. Il funzionamento, l'organizzazione e la composizione delle strutture di governo del CIR sono stabiliti nel Regolamento Generale d'Ateneo.

3. Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attività di ricerca, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche.

4. Nell'ambito del CIR possono essere costituiti e finanziati Unità, Gruppi e Programmi di ricerca aperti alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.

Art. 23.

Scuole

1. Le Scuole sono strutture per la formazione post lauream, l'alta formazione e la specializzazione.

2. L'attivazione o la disattivazione delle Scuole sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

3. L'organizzazione e il funzionamento delle Scuole sono disciplinati dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente, dai Regolamenti di Ateneo e dai relativi Regolamenti delle Scuole approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

Art. 24.

Istituti

1. Gli Istituti sono strutture interfacoltà dipartimentali, istituite dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, delegate a orientare, coordinare e promuovere, fatte salve le competenze delle Facoltà Dipartimentali, le attività didattiche e di ricerca svolte dal personale docente afferente alle Facoltà Dipartimentali, in determinati settori scientifico-disciplinari identificati come strategici per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università.

2. L'attivazione o la disattivazione degli Istituti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

3. Il Direttore d'Istituto riferisce al Rettore. L'organizzazione e il funzionamento degli Istituti sono disciplinati dai Regolamenti di Ateneo e dai relativi Regolamenti degli Istituti approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

Art. 25.

Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

1. Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico costituisce parte integrante dell'Università CBM e le sue attività sono strettamente collegate a quelle della Facoltà di Medicina e chirurgia. Il Policlinico universitario, con le strutture ad esso afferenti, è un ospedale a rilievo nazionale e di alta specializzazione, ai sensi delle leggi vigenti.

2. Il Policlinico Universitario è organizzato e gestito in analogia ai principi delle norme vigenti, tenuto conto dei fini istituzionali, nonché da quanto stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Il Policlinico Universitario è una gestione speciale dell'Università CBM soggetto al governo del Consiglio di Amministrazione tramite le direttive indicate al Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Ha un proprio distinto bilancio, consolidato al bilancio generale dell'Università CBM, e redatto secondo i criteri generali fissati dal Consiglio di Amministrazione, in armonia con le norme di legge e con quanto previsto nei protocolli d'intesa con la Regione Lazio ed eventualmente con altre Regioni.

4. La composizione e il funzionamento della Direzione del Policlinico e la gestione dello stesso sono disciplinati dal Regolamento del Policlinico.

TITOLO IV

PROFESSORI E RICERCATORI - PERSONALE NON DOCENTE - STUDENTI

Art. 26.

Professori e Ricercatori

1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di prima e seconda fascia, da ricercatori e da professori a contratto.

2. La dotazione organica dei professori universitari e dei ricercatori è fissata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico nel rispetto delle norme vigenti.

3. Ai professori ed ai ricercatori si applicano le norme vigenti in materia di stato giuridico e di trattamento economico, in armonia con i principi sanciti dal presente Statuto e tenuto conto della natura dell'Università CBM.

4. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

Art. 27.

Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico del personale docente e a esprimere in merito un parere conclusivo.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nomina i componenti del Collegio di Disciplina, designandone il Presidente.

Il Collegio dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della vigente normativa in materia.

4. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato. I componenti devono essere in regime di tempo pieno. Il Presidente è designato tra i tre professori ordinari.

5. Il Collegio di disciplina è unico, articolato in tre sezioni. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed è costituita dal Presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed è costituita dal Presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal Presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.

6. Il Rettore, venuto a conoscenza di un fatto che può dar luogo ad una sanzione disciplinare più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dà l'avvio del procedimento e trasmette gli atti al Collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il Rettore procede con proprio provvedimento, previo parere del Collegio di Disciplina.

7. Il Collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere vincolante per il Consiglio di Amministrazione che, e in conformità al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.

8. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 28.

Personale non docente

1. La dotazione organica, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del personale non docente sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono disciplinati, nel rispetto della normativa vigente, da apposito regolamento.

Art. 29.

Studenti e tasse

1. Gli studenti partecipano all'organizzazione delle attività dell'Università CBM attraverso le proprie rappresentanze secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza i corsi e i seminari, e le relative esercitazioni. La frequenza, la diligenza e il profitto sono accertati dai professori.

3. L'importo delle tasse universitarie e dei contributi è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

4. In aggiunta alle predette tasse e contributi, gli studenti sono tenuti a versare contributi speciali il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
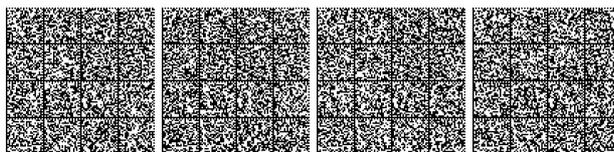
5. L'Università CBM può avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione con attività connesse ai servizi dell'Ateneo.

Art. 30.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti, uno per ciascun corso di studio. La perdita dello status di studente presso l'Università CBM comporta la decadenza della qualifica di rappresentante.

2. Il Consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli Organi e delle strutture dell'Università, e funzioni di coordinamento rispetto all'attività dei rappresentanti degli studenti.

3. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente è il rappresentante degli studenti in Senato Accademico.

4. Il Consiglio degli studenti predispone il Regolamento per il proprio funzionamento e lo sottopone, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente resta in carica due anni accademici ed è rinnovabile una sola volta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Disposizioni comuni

1. Le fonti normative dell'Università CBM sono, oltre alle disposizioni del presente Statuto e, in quanto applicabili, alle norme di legge in materia universitaria, i seguenti Regolamenti:

a) Regolamento Generale di Ateneo;

b) Regolamento Didattico di Ateneo;

c) Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) Regolamento del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

2. Il Consiglio di Amministrazione può emanare regolamenti per ulteriori specifiche materie.

Art. 32.

Disposizioni transitorie e finali

1. Qualora l'Università CBM dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, il Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. L'eventuale residuo attivo di liquidazione sarà devoluta all'Associazione Campus Bio-Medico.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia — in quanto applicabili — alle disposizioni di legge.

3. La composizione del Consiglio di Amministrazione e degli Organi di Governo rimane invariata sino alla scadenza attuale del mandato.

4. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del Decreto Rettorale di emanazione.

13A02894

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Baclofene Biondustria L.I.M.».

Estratto determinazione V&A.N/ n. 329/2013 del 29 marzo 2013

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "BACLOFENE BIOINDUSTRIA L.I.M.", nelle forme e confezioni: "10 mg/20 ml soluzione iniettabile per uso intratecale" 1 fiala da 20 ml; "10 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso intratecale" 5 fiale da 5 ml; "0,05 mg/ml soluzione iniettabile per uso intratecale" 10 fiale da 1 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via De Ambrosiis, 2, 15067 - Novi Ligure – Alessandria - Codice Fiscale 01679130060;

Confezione: "10 mg/20 ml soluzione iniettabile per uso intratecale" 1 fiala da 20 ml

AIC n° 041650019 (in base 10) 17R1V3 (in base 32)

Forma Farmaceutica: soluzione iniettabile per iniezione intratecale o per infusione intratecale

Validità Prodotto Integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A. stabilimento sito in Via Giustizia, 1 – 15064 Fresonara – Alessandria;

Produttore del prodotto finito:

BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A. stabilimento sito in Via De Ambrosiis, 2-4-6 – 15067 Novi Ligure – Alessandria (tutte le fasi);

Composizione: 1 fiala da 20 ml di soluzione iniettabile per iniezione intratecale o per infusione intratecale contiene:

Principio Attivo: baclofene 10 mg

Eccipienti: sodio cloruro 180 mg; acqua p.p.i. 20 ml;

Confezione: "10 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso intratecale" 5 fiale da 5 ml

AIC n° 041650021 (in base 10) 17R1V5 (in base 32)

Forma Farmaceutica: soluzione iniettabile per iniezione intratecale o per infusione intratecale

Validità Prodotto Integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A. stabilimento sito in Via Giustizia, 1 – 15064 Fresonara – Alessandria;

Produttore del prodotto finito:

BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A. stabilimento sito in Via De Ambrosiis, 2-4-6 – 15067 Novi Ligure – Alessandria (tutte le fasi);

Composizione: 1 fiala da 5 ml di soluzione iniettabile per iniezione intratecale o per infusione intratecale contiene:

Principio Attivo: baclofene 10 mg

Eccipienti: sodio cloruro 45 mg; acqua p.p.i. 5 ml;

Confezione: "0,05 mg/ml soluzione iniettabile per uso intratecale" 10 fiale da 1 ml

AIC n° 041650033 (in base 10) 17R1VK (in base 32)
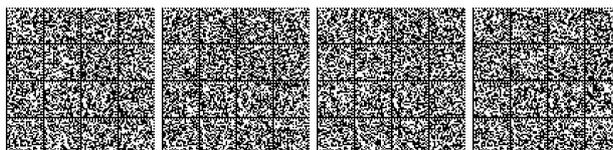
Forma Farmaceutica: soluzione iniettabile per iniezione intratecale o per infusione intratecale

Validità Prodotto Integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A. stabilimento sito in Via Giustizia, 1 – 15064 Fresonara – Alessandria;

Produttore del prodotto finito:

BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A. stabilimento sito in Via De Ambrosiis, 2-4-6 – 15067 Novi Ligure – Alessandria (tutte le fasi);

Composizione: 1 fiala da 1 ml di soluzione iniettabile per iniezione intratecale o per infusione intratecale contiene:

Principio Attivo: baclofene 0,05 mg

Eccipienti: sodio cloruro 9 mg; acqua p.p.i. 1 ml;

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Adulti

Baclofene intratecale è indicato nei pazienti affetti da grave spasticità cronica associata a sclerosi multipla, a lesioni o ad altre patologie del midollo spinale che non rispondono a terapie antispastiche orali (incluso Baclofene orale) e/o nei pazienti che abbiano effetti collaterali inaccettabili con le dosi terapeuticamente valide di tali antispastici.

Baclofene intratecale è stato impiegato con successo nei pazienti con spasticità cerebrale, ad esempio nei casi di paralisi cerebrale, lesioni del cranio o infarti cerebrali; tuttavia, l'esperienza clinica è limitata.

Sono stati inoltre trattati con successo anche alcuni pazienti affetti da tetano, per ridurre l'iperreflessia, le clonie e il trisma.

Popolazione pediatrica

Baclofene intratecale è indicato in pazienti da 4 a < 18 anni di età con grave spasticità cronica di origine cerebrale o spinale (associata a trauma, sclerosi multipla o altra patologia del midollo spinale) non responsivi agli antispastici somministrati per via orale (incluso baclofene per via orale) e\o che hanno avuto effetti indesiderati inaccettabili a dosi orali efficaci.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: AIC n° 041650019 - "10 mg/20 ml soluzione iniettabile per uso intratecale" 1 fiala da 20 ml

Classe di rimborsabilità: "H"

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 44,38 euro

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 73,24 euro

Confezione: AIC n° 041650021 - "10 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso intratecale" 5 fiale da 5 ml

Classe di rimborsabilità: "H"

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 221,90 euro

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 366,22 euro

Confezione: AIC n° 041650033 - "0,05 mg/ml soluzione iniettabile per uso intratecale" 10 fiale da 1 ml

Classe di rimborsabilità: "H"

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 21,20 euro

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 34,98 euro

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: AIC n° 041650019 - "10 mg/20 ml soluzione iniettabile per uso intratecale" 1 fiala da 20 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Confezione: AIC n° 041650021 - "10 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso intratecale" 5 fiale da 5 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Confezione: AIC n° 041650033 - "0,05 mg/ml soluzione iniettabile per uso intratecale" 10 fiale da 1 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02982

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo in quanto dal 31 dicembre 2012 ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione in data 11 marzo 2013.

Impresa: Gold Creation di Randazzo Antonio, con sede in Palermo, via Oreto, 77, assegnataria del marchio «263 PA».

13A02828

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione dirigenziale n. 080-2013 del 15 marzo 2013, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività, l'impresa «Dell'Olio Paola», via Settembrini n. 19/b - Roseto degli Abruzzi (Teramo), titolare del marchio 21TE.

13A02866

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che alla sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, è stato ritirato il marchio di identificazione ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli con determinazione del Segretario generale n. 103 del 18 marzo 2013.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio di Vercelli sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
57-VC	Studio d'arte di Antonino Fulci	Vercelli

13A02852

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto dirigenziale 7 marzo 2013, registrato dalla Ragioneria Generale dello Stato il 20 marzo 2013, il dott. Salvatore Gabriele Pisani, nato a Campobasso il 9 novembre 1964, è stato riammesso, a domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

13A02945

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione del corrispettivo handling da applicare presso lo scalo di Lampedusa, per lo svolgimento dei servizi finalizzati a fornire assistenza a terra all'utenza aeroportuale.

Con decreto 14 marzo 2013, n. 96 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stato approvato il corrispettivo handling da applicare presso lo scalo di Lampedusa, per lo svolgimento dei servizi finalizzati a fornire assistenza a terra all'utenza aeroportuale.

Il predetto decreto ministeriale è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

13A02871

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 16 settembre 2012 del Ministero dello sviluppo economico, concernente: «Integrazioni e modifiche al decreto 2 aprile 2012 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2012». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 25 settembre 2012).

La data del decreto citato in epigrafe, riportata nel Sommario della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nonché alle pagine 15, prima colonna e 16, deve intendersi sostituita dalla seguente: «18 settembre 2012».

13A02971

MARCO MANCINETTI, *redattore*   DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-078) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.